GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1876 — ROMA — MARTEDI' 13 GIUGNO — NUM. 138

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

Nella seduta di ieri del Senato prestarono giuramento i senatori Piola e Sprovieri. Il senatore Torelli svolse una sua proposta intorno a provvedimenti da adottarsi contro la *Phylloxera vastatrix.* Ripresa poi la discussione del progetto: Modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura ed alla libertà provvisoria degli imputati, ne furono approvate, con emendamenti o senza, parecchie disposizioni dell'articolo primo. Ebbero la parola i senatori Vigliani, Conforti, Mirabelli, Mauri, De Filippo relatore, e il Ministro di Grazia e Giustizia.

Camera dei Deputati

La Camera nella tornata di ieri convalidò le elezioni dei Collegi di Correggio, di Sant'Arcangelo e 2° di Livorno: approvò senza contestazione un disegno di legge diretto ad abolire i dritti doganali di ostellaggio: approvò altresì un secondo disegno di legge per la riunione in un solo capitolo di vari capitoli di spese residue del bilancio del Ministero della Guerra, che diede luogo ad osservazioni del deputato Cadolini, cui risposero il Ministro delle Finanze e il deputato Farini; e approvò inoltre un altro disegno di legge inteso a migliorare le condizioni dei maestri elementari; alla cui discussione presero parte i deputati Fossa, Bonghi, Morini, Merzario, Bonfadini, Mariotti, Bordonaro, Macchi, Ercole, Martini, Pissavini, il Ministro della Pubblica Istruzione e il relatore Berti Domenico.

Giunte nominate dagli Uffici della Camera, nelle sedute dell'8 e 10 giugno 1876, per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Progetto n. 69 — Sulla responsabilità Ministeriale:
Commissari: Ufficio 1°, Pissavini — 2°, Tegas — 3°, Cocconi — 4°, Indelli — 5°, Genala — 6°, Nelli — 7°, Guiccioli — 8°, Boselli — 9°, Brescia-Morra.

Progetto n. 74 — Concessione di una pensione ai magistrati inamovibili pervenuti all'età di 75 anni, e dispensati dal servizio per l'art. 202 dell'ordinamento giudiziario:
Commissari: Ufficio 1°, Pissavini — 2°, De Donno — 3°, Ercole — 4°, Massa — 5°, Di Saint-Bon — 6°, Nelli — 7° Cantalamessa — 8°, Rasponi Cesare — 9°, Favara.

Progetto n. 76 — Sulla liberazione condizionale dei condannati:
Commissari: Ufficio 1°, Fossa — 2°, Righi — 3°, Donati — 4°, Macchi — 5°, Di Rudinì — 6°, Nelli — 7°, Guiccioli — 8°, Boselli — 9°, Salemi-Oddo.

Progetto n. 81 — Conversione in assegnamento definitivo del sussidio accordato ai religiosi e religiose contemplati nell'art. 3° della legge 29 luglio 1868:
Commissari: Ufficio 1°, Gattelli — 2°, De Donno — 3°, Morini — 4°, Macchi — 5°, Sebastiani — 6°, Terzi — 7°, Giglucci — 8°, Arese Achille — 9°, Solidati.

Progetto n. 82 — Abolizione del diritto di riesportazione (Ostellaggio):
Commissari: Ufficio 1°, Pontoni — 2°, Minghetti — 3°, Mantellini — 4°, Parpaglia — 5°, Sebastiani — 6°, Molfino — 7°, Maurogònato — 8°, Boselli — 9°, Marengo.

Progetto n. 83 — Approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali:
Commissari: Ufficio 1°, Cencelli — 2°, Fano — 3°, Merzario — 4°, Di Pisa — 5°, Borromeo — 6°, Concini — 7°, Briganti-Bellini — 8°, Martini — 9°, Di Blasio.

Progetto n. 90 — Leva militare dell'anno 1877 sulla classe 1856:
Commissari: Ufficio 1°, Gorio — 2°, Pugliese — 3°, Celesia — 4°, Bini — 5°, Arnulfi — 6°, Giacomelli Angelo — 7°, Giudici — 8°, Grossi — 9°, Bajocco.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **3127** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028 (Serie 2ª);

Visto l'altro Nostro decreto 5 dicembre 1875, che scioglie la Commissione di antichità e belle arti di Palermo

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto 6 gennaio 1876, col quale si instituiva in Girgenti una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità, composta di sei membri.

Art. 2. In luogo della suddetta Commissione è instituita nella provincia di Girgenti, colle attribuzioni indicate nel Nostro decreto 5 marzo 1876, una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità, composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale della città di Girgenti e quattro da Noi.

Questa Commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia, ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Il Num. **3147** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto del Nostro Luogotenente generale in data 15 settembre 1866, n. 3240, che instituisce in Genova una Commissione consultiva per la conservazione dei monumenti storici e di belle arti con giurisdizione sopra le provincie di Porto Maurizio, Massa Carrara e sopra il circondario di Novi Ligure;

Visto il Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028 (Serie 2ª), riguardante l'istituzione di una Commissione conservatrice dei monumenti d'arte e d'antichità in ciascuna provincia del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La provincia di Massa Carrara avrà una Commissione conservatrice dei monumenti d'arte e d'antichità a sè ed indipendente da quella di Genova, colle facoltà ed incombenze stabilite dal decreto 5 marzo 1866.

Art. 2. Detta Commissione sarà composta di quattro commissari, due eletti da Noi e due dal Consiglio provinciale, oltre il prefetto che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Art. 3. È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Il N. **MCCLXXXV** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il decreto 21 ottobre 1861 del Nostro Luogotenente nelle provincie Siciliane, col quale è fondata una Cassa Centrale di Risparmio in Palermo;

Vedute le deliberazioni 9 marzo e 10 aprile 1876 del Consiglio direttivo della sovradetta Cassa;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvate le modificazioni allo statuto della Cassa di Risparmio *Vittorio Emanuele* di Palermo adottate dal Consiglio direttivo della sovradetta Cassa con le deliberazioni sovramenzionate, vedute d'ordine Nostro dal Ministro d'Agricoltura, Industria e commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAIORANA-CALATABIANO.

Il Num. **MCCLXXXVI** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione presa per la riduzione del capitale e per la riforma dello statuto nell'assemblea generale del 30 dicembre 1875 dagli azionisti della Società avente a scopo di ricercare, coltivare, comprare, vendere, prendere e dare in affitto miniere, e di esercitare l'industria ed il commercio dei minerali e dei metalli, stabilita in Genova col nome di *Compagnia Generale delle Miniere* e colla durata di 50 anni decorrendi dal 17 marzo 1873;

Visto il R. decreto 17 marzo 1873, n. DLXXV, e lo statuto della Società con esso approvato;

Visto il titolo VII del libro I del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727 e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I. — La *Compagnia Generale delle Miniere* sedente in Genova è autorizzata a ridurre, in conformità della deliberazione emessa il 30 dicembre 1875 dall'assemblea generale dei suoi azionisti, il proprio capitale da dodici a sei milioni di lire; e sono approvate le modificazioni agli articoli 5 e 6 dello statuto sociale, quali sono tenorizzate nel processo verbale di quell'adunanza generale, allegato all'atto pubblico di deposito in data del 15 gennaio 1876, rogato in Genova Giuseppe Balbi, al n. 21 di repertorio.

Art. II. — Il contributo della Società nelle spese per gli Uffici

d'ispezione, pagabile a trimestri anticipati, è diminuito dalle 300 alle 200 lire.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAIORANA-CALATABIANO.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

S. M., *sulla proposta del Ministro della Guerra, ha fatte le seguenti disposizioni:*

Con decreti del 21 maggio 1876:

Boido cav. Giovanni, maggiore d'artiglieria, prmosso al grado di tenente colonnello nell'arma stessa;

Bercellino Carlo, Coppa-Molla Giovanni, Gregorini Gregorio e Pozzi cav. Carlo, capitani d'artiglieria, promossi al grado di maggiore nell'arma stessa;

Roasio Gio. Battista, Roversi Enrico, Carpani Giuseppe, Melisurgo Alfonso, Bonanomi Cesare, Coccolini Filippo, Ruspini Gaspare e Amaretti Carlo, tenenti d'artiglieria, promossi al grado di capitano nell'arma stessa;

Ponte barone Giuseppe, maggiore d'artiglieria in aspettativa per riduzione di corpo, richiamato all'effettivo servizio nell'arma stessa;

Vandoni Antonio, capitano d'artiglieria in aspettativa per motivi di famiglia, id. id. id.;

Rossi Carlo, aiutante ragioniere d'artiglieria, promosso al grado di ragioniere di 2ª classe;

Savigliano Giovanni, capo tecnico d'artiglieria e genio di 1ª cl., promosso capo tecnico principale di 3ª classe;

Forneris Antonio, Bongioannini Giovanni e Santi Vittorio, sotto-capi tecnici d'artiglieria e genio, promossi capi tecnici di 2ª classe.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI PALERMO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 26 giugno 1876 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 411, nel comune di Mussomeli, prov. di Caltanissetta, coll'aggio lordo medio annuale di lire 1100.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, non che i titoli accennati nel successivo articolo 136, modificato col Reale decreto 5 marzo 1874, n. 1843, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Palermo, addì 1° giugno 1876.

Per il Direttore Compartimentale
M. LI DONNI.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 27 giugno 1876 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 230, nel comune di S. Pietro a Patierno, provincia di Napoli, con l'aggio lordo medio annuale di lire 2699.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, numero 5736, non che i titoli accennati nel successivo articolo 136, modificato col Reale decreto 5 marzo 1874, numero 1843 (Serie 2ª).

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 2 giugno 1876.

Il Direttore Compartimentale
G. MILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE — DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI.

PROSPETTO *delle vendite dei beni immobili pervenuti al Demanio dall'Asse ecclesiastico.*

EPOCHE DELLE VENDITE	BENI VENDUTI					
	Numero dei lotti	Superficie			Prezzo	
		Ettari	Are	Cent.	d'asta	di aggiudicazione
Nel mese di maggio del 1876	502	2661	95	90	1,043,777 17	1,395,687 11
Nei mesi precedenti dell'anno 1876	1824	3718	33	94	3,124,026 54	3,947,750 60
Nell'anno in corso	2326	6380	29	84	4,167,803 71	5,343,437 71
Nel periodo dal 26 ottobre 1867 a tutto il 1875	114693	506038	99	71	392,653,182 50	505,358,647 21
TOTALI dal 26 ottobre 1867 a tutto maggio del 1876	117019	512419	29	55	396,820,986 21	510,702,084 92

Firenze, addì 10 giugno 1876.

Il Direttore Capo della Divisione VI
BERTOZZI.

Il Direttore Generale
BANCHETTI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 9 corrente, in Valsinni, provincia di Potenza, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze, li 10 giugno 1876.

IL RETTORE
DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Visti il Regio decreto 10 maggio 1858, e la legge 21 febbraio 1859;

Visti il Regio decreto 26 febbraio, e il decreto Ministeriale 25 marzo 1865;

Visti il Regio decreto 11 aprile, e il decreto Ministeriale 11 luglio 1869;

Visti i Regi decreti 24 agosto 1872, e 7 maggio 1874;

Vista la nota di S. E. il Ministro di Pubblica Istruzione, in data 15 maggio corrente, coll'elenco dei posti gratuiti nel R. Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle provincie, da mettersi al concorso,

Fa noto:

Che nel prossimo agosto, nei giorni e nelle città che saranno ulteriormente stabiliti per decreto Reale, da pubblicarsi nel foglio ufficiale del Regno, si apriranno gli esami di concorso a 16 posti vacanti nel R. Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle provincie, cioè 12 di fondazione Regia, 1 di fondazione Vandone, 3 di fondazione Ghislieri (*S. Pio V*).

I 12 posti di fondazione Regia (salvo uno riservato agli alunni degli Istituti tecnici per la Facoltà di matematiche) sono indistintamente applicati a qualunque Facoltà, e aperti a tutti gli studenti nativi delle antiche provincie dello Stato.

A questi posti possono anche concorrere gli aspiranti al corso di farmacia.

Il posto della fondazione Vandone è destinato alla Facoltà di medicina e chirurgia; è riservato a beneficio dei giovani oriundi di Vigevano ed ivi domiciliati; in mancanza di questi succedono i nativi del circondario di Lomellina, ed in vece loro qualsiasi altro giovane delle antiche provincie. Il merito relativo sarà tenuto in conto solo fra i chiamati d'uno stesso grado.

Dei 3 posti della fondazione Ghislieri, 2 sono destinati ai nativi del comune di Bosco, 1 ai nativi dell'antico Contado Alessandrino e Frugarolo.

Possono aspirare a quest'ultimo posto gli studenti che avranno ottenuto, prima degli esami di concorso, il certificato di licenza ginnasiale, salvo che concorrano per lo studio di belle lettere, di filosofia, di storia naturale, di scienze fisiche e chimiche, per cui bisogna aver conseguito l'attestato di licenza liceale. Gli aspiranti ai 2 posti riservati per i nativi di Bosco debbono avere le condizioni stesse che sono prescritte per gli aspiranti ai posti di fondazione Regia (legge 21 febbraio 1859).

La pensione assegnata ai vincitori dei suddetti posti è di L. 70 per ciascun mese dell'anno scolastico.

Gli studenti, la cui famiglia abbia dimora stabile nella città, ove ha sede una Università di studi, non sono ammessi, per attendere *alle scienze ivi insegnate*, a fruire del benefizio di un posto gratuito di Regia fondazione, fuorchè nel caso che, per assoluta mancanza di mezzi, non possano intraprendere una carriera universitaria.

Gli esami di concorso si daranno per gli alunni delle scuole classiche secondo le prescrizioni stabilite dal Regolamento, approvato con R. decreto 10 maggio 1858, inserto al n. 2844 della raccolta degli Atti del Governo, e secondo il prescritto dal R. decreto 7 maggio 1874. Per quelli degli Istituti tecnici aspiranti alla Facoltà di matematica secondo le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 11 luglio 1869.

Per essere ammessi all'esame di concorso gli aspiranti dovranno presentare al Regio provveditore della rispettiva provincia, od all'ispettore per le scuole del proprio circondario, fra tutto il prossimo mese di giugno:

1° Una domanda scritta intieramente di proprio pugno, nella quale dichiareranno la Facoltà al cui studio intendono di applicarsi, ed il posto della fondazione al quale aspirano, come pure il domicilio della propria famiglia;

2° L'atto di nascita debitamente legalizzato;

3° Le carte d'ammessione allo studio del corso liceale, o dello Istituto tecnico, compresa quella dell'ultimo anno, munite delle necessarie sottoscrizioni, le quali, per l'anno in corso, saranno limitate a tutto il mese di giugno;

4° Un certificato del preside del liceo, o del direttore del ginnasio o dell'Istituto tecnico in cui compirono i due ultimi anni di corso, comprovante la loro buona condotta. Qualora l'aspirante sia in corso di una Facoltà dovrà inoltre comprovare con un certificato del sindaco della città, nella quale attese agli studi universitari, che egli tenne buona condotta durante i medesimi;

5° Un certificato medico, *debitamente legalizzato*, dal quale risulti che l'aspirante sofferse il vaiuolo, o fu vaccinato con successo, e che non è affetto d'infermità comunicabile;

6° Un attestato del sindaco, il cui contenuto sia *confermato dal giusdicente locale, in seguito ad informazioni prese a parte*, nel quale sia dichiarata:

a) La professione che il padre ha esercitato od esercita;

b) Il numero e la qualità delle persone che compongono la famiglia di lui;

c) Il patrimonio che sia nel comune stesso, che altrove l'aspirante, il padre e la madre possedono, accennando se in beni stabili, in capitali, o fondi di commercio, in crediti iscritti, o non iscritti, non meno che il valore dell'intiero patrimonio ed il relativo reddito;

7° Dovranno inoltre dimostrare quale è la somma che a titolo d'imposta di ricchezza mobile, rurale o per fabbricati si paga e ciò mediante certificati rilasciati dagli ufficii degli agenti delle tasse *del luogo di origine di domicilio o di qualsiasi altro* presso cui l'aspirante od i proprii genitori trovansi inscritti come contribuenti.

I concorrenti poi dovranno presentare il certificato di licenza liceale, o dell'Istituto tecnico, o del ginnasio di cui sopra, al provveditore di quella provincia, in cui hanno luogo gli esami di concorso, e ciò conformemente al disposto dall'art. 1, n. 1 della legge 3 agosto 1857.

In mancanza dell'attestato di rispettiva licenza ginnasiale o liceale gli esami di concorso sostenuti saranno nulli.

L'aspirante che avrà studiato privatamente sotto la direzione di professori *approvati*, in luogo delle carte indicate al n. 3, presenterà un certificato rilasciato dai medesimi, comprovante che egli ha terminato o sta per compiere in quest'anno il corso ginnasiale o liceale o tecnico, quale si richiede per il posto al quale aspira; ed invece del certificato di cui al n. 4, presentarne uno del sindaco del comune, nel quale ebbe domicilio negli ultimi due anni, comprovante la sua buona condotta.

Per coloro che avessero già depositato tutti o in parte i suddetti documenti alle segreterie delle relative Università, in occasione di altri esami, basterà che ne facciano la dichiarazione nella domanda al provveditore agli studi od all'ispettore del circondario, al quale si presentano; avvertendo però che i documenti di cui ai numeri 5, 6 e 7 debbono essere di data recente.

Trascorso il mese di giugno prossimo, non sarà più ammessa alcuna domanda.

Torino, dal Palazzo della R. Università, addì 20 maggio 1876.

PATERI.

Disposizioni concernenti gli aspiranti al concorso per i posti gratuiti del Collegio per le provincie, contenute nel regolamento approvato con R. decreto 10 maggio 1858, e nella legge 21 febbraio 1859, nel decreto Ministeriale 11 luglio 1869, nella relazione a S. M. che precede il R. decreto 26 luglio 1856, e nel R. decreto 7 maggio 1874:

(*Dal regolamento*). — 2. Gli esami di concorso per i posti di R. fondazione..... si compongono di sei lavori in iscritto e di due esperimenti verbali.

3. I lavori in iscritto consistono:

1. In una composizione latina;
2. In una composizione italiana;
3. Nella soluzione di quesiti sulla logica e metafisica;
4. Id. sull'etica;
5. Id. sull'aritmetica, algebra e geometria;
6. Id. sulla fisica.

Una delle composizioni di cui ai numeri 1 e 2 verserà sulla storia.

6. I temi saranno dettati in tre giorni consecutivi, secondo il numero d'ordine indicato sulla coperta in cui sono rinchiusi. Vi saranno in ciascun giorno due sedute, delle quali la prima comincerà alle ore 7 mattutine, e la seconda alle ore 2 pomeridiane.

Il tempo fissato per ciascuna seduta è di 4 ore, compresa la dettatura del tema.

7. È proibita ai candidati qualunque comunicazione tra loro e con persone estranee sì a voce che per iscritto.

Essi non possono portar seco alcuno scritto o libro, fuorchè i vocabolari autorizzati ad uso delle scuole.

La contravvenzione alle prescrizioni di quest'articolo sarà punita colla esclusione dal concorso.

8. Ogni concorrente noterà sopra una scheda separata il proprio nome, cognome e patria, il posto della fondazione alla Facoltà cui aspira, e vi aggiungerà inoltre un'epigrafe. Questa scheda verrà quindi da lui sigillata e segnata sulla coperta colla stessa epigrafe, la quale dovrà ripetersi sopra ciascun lavoro.

9. I due esami verbali verseranno sulle materie dei lavori in iscritto e sui programmi degli esami di magistero; saranno pubblici, e verranno dati ad un solo candidato per volta, sotto la presidenza del provveditore, da tre esaminatori specialmente delegati dal Ministro. Essi avranno luogo nei giorni non festivi immediatamente susseguenti a quelli in cui si compirono i lavori in iscritto, ed in guisa che ciascun candidato non abbia a subire più d'un esame per giorno.

10. Ciascuno degli esami verbali dura un'ora per ogni concorrente.

Nel primo esame un esaminatore interroga sulla letteratura, un altro sulla logica e metafisica, ed il terzo sull'aritmetica, algebra e geometria; nel secondo un esaminatore interroga sulla storia, un altro sull'etica, ed il terzo sulla fisica.

Ai due articoli 9 *e* 11 *stati abrogati con R. decreto* 7 *maggio* 1874 *venne sostituito il seguente:*

Gli esami verbali dei concorrenti che provengono da liceo ai posti gratuiti nel Collegio delle Provincie in Torino, verseranno sui programmi degli esami di licenza liceale.

20. Gli aspiranti ai posti della fondazione di S. Pio V per lo studio di belle lettere, di filosofia, di scienze fisiche o chimiche, o di storia naturale, sosterranno gli esami di concorso nel modo prescritto per gli aspiranti ai posti gratuiti di fondazione Regia.

21. Per gli aspiranti ai posti della stessa fondazione (*ad eccezione dei sovraccennati* 2 *posti riservati ai nativi di Bosco*) per lo studio delle altre Facoltà, l'esame di concorso si raggirerà soltanto sulla letteratura e sulla storia antica, e si dividerà in due prove, l'una in iscritto e l'altra verbale.

Per la prova in iscritto i concorrenti dovranno eseguire due lavori di composizione latina ed italiana, di cui uno sulla storia.

La prova verbale durerà mezz'ora. In essa il candidato spiegherà alcuni brani d'autore che gli verranno indicati, e risponderà alle interrogazioni che gli verranno fatte sulle istituzioni di letteratura e sulla storia antica.

(*Dalla legge*). — Gli esami di concorso per i posti gratuiti della fondazione Ghislieri stabiliti nel Regio Collegio Carlo Alberto a favore del comune di Bosco, saranno dati colle medesime norme che sono prescritte per il concorso ai posti gratuiti di fondazione Regia.

Disposizione testamentaria del conte Vandone.

« Ordino e voglio che dalle mie sostanze venga prelevato un » capitale di lire *centomila* da riporsi a sicuro e fruttifero impiego » fra il termine d'un anno dopo la mia morte, e che coi red» diti annuali della medesima somma siano create numero *undici piazze* gratuite nel venerando Collegio dei Gesuiti, ossia di » S. Francesco in Torino, ed in mancanza di questo, in quell'al» tro collegio che più si crederà conveniente dagli infrascritti » miei eredi universali, e sieno mantenuti ivi agli studi presso » l'Università di Torino undici giovani, cioè due addetti alla Fa» coltà legale, due alla teologia, due alla medicina e chirurgia, » due alle belle lettere, due alla filosofia ed uno alla matematica.

» Tali piazze saranno distribuite previo esame di concorso ed a » quei giovani sprovvisti di altri mezzi, onde mantenersi agli » studi, i quali in detto esame avranno dato maggior saggio dei » loro talenti e del loro studio ».

Art. 4. del R. decreto 26 luglio 1856.

« I posti gratuiti (Vandone) verranno conferiti mediante esame » di concorso, giusta le norme vigenti per i posti di fondazione » Regia, e secondo la distribuzione e le condizioni prescritte dalle » tavole testamentarie ».

(*Decreto Ministeriale* 11 *luglio* 1869). — Visto l'articolo 2 del Regio decreto 11 aprile 1869, con cui venne reso disponibile per gli studenti degli Istituti tecnici, industriali e professionali, i quali sono abilitati a presentarsi agli esami di ammessione ai corsi della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, un posto gratuito nel Regio Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle provincie antiche.

Le prove per tale concorso consisteranno nelle seguenti materie così per iscritto, come oralmente, secondo i programmi annessi al regolamento 18 ottobre 1865:

1° Matematica (Programma 36°, dal n. 1 fino al 26);
2° Meccanica elementare (Programma 38°, dal n. 1 al n. 14);
3° Fisica elementare (Programma 21°, dal n. 1 al n. 33);
4° Storia (Programma 24°, dal n. 9 al n. 34);
5° Componimento italiano.

Tali esami di concorso saranno dati negli stessi luoghi e negli stessi giorni degli esami dei concorrenti delle scuole classiche.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Nella seduta del 9 corrente della Camera dei comuni, il *leader* della opposizione, marchese de Hartington, interpellò il capo del governo della regina, il signor Disraeli, intorno alle recenti trattative che ebbero luogo a proposito degli affari di Turchia.

Date alcune spiegazioni in proposito, l'interpellante domandò se il governo avesse intenzione di depositare sul banco di presidenza della Camera carte e documenti relativi alla questione orientale.

Il signor Disraeli rispose di trovar naturale la domanda

del signor de Hartington e soggiunse: “ Il governo non intende nascondere nulla alla Camera, nè di opporsi alla presentazione di qualsiasi documento, a cui abbia posto la firma. Ma vi sono interessi superiori alla curiosità naturale e legittima del Parlamento, alla stessa opinione del ministero, e quando questi interessi prendono la forma del mantenimento della pace, di una pace onorevole, sono certo che la Camera non vorrà fare pressioni sul governo.

Nel tempo stesso io sono prontissimo a dare al nobile lord tutte le notizie che possiedo sui punti più notevoli del suo discorso. Egli è verissimo che, quando parlava testè alla Camera del *memorandum* di Berlino, disse che non era fino allora stato presentato alla Porta e che espresse la speranza che non sarebbe presentato tale e quale; oggi mi credo autorizzato ad affermare che il *memorandum* fu ritirato.

Ci fu notificato che la sua presa in considerazione è stata indefinitamente aggiornata.

I notevoli avvenimenti che si sono compiuti spiegano in gran parte il ritiro del documento. Vi prego di osservare che, sebbene avessimo creduto nostro dovere, non dico di respingere il *memorandum*, ma di rifiutare a questo documento la nostra sanzione, tale risoluzione del governo di Sua Maestà non fu accolta con sfavore da alcuna delle potenze, anzi avvenne il contrario.

Oggi, non esito a dirlo, i ministri di Sua Maestà agiscono su più d'un punto d'accordo con le altre potenze, e spero che ciò sarà con successo. Essi furono d'accordo con le altre potenze, o piuttosto le altre potenze furono d'accordo con essi che non dovesse esercitarsi alcuna pressione illegittima sul nuovo sovrano della Turchia; che si dovesse lasciare ad esso e ai suoi consiglieri il tempo di maturare i loro progetti e la politica che si propongono di seguire.

Abbiamo aggiunto le nostre rimostranze a quelle dell'Austria, della Russia e della Francia, e non dubito che tutte le potenze, cercando ora di far comprendere alla Serbia l'importanza di una condotta di moderazione per parte sua, questi consigli possano prevalere.

Vi è un terzo punto sul quale tutte le potenze hanno convenuto di agire d'accordo, se non simultaneamente: il riconoscimento del nuovo Sultano.

Vi era ai nostri occhi un'importanza massima che questo riconoscimento avesse luogo subito per parte nostra, e non si doveva abusare delle dilazioni prescritte abitualmente in tali casi, poichè, mercè un riconoscimento immediato, il nostro ambasciatore avrebbe potuto godere del privilegio di chiedere un'udienza e di parlare col nuovo Sultano.

Non solo le grandi potenze d'Europa hanno riconosciuto il nuovo Sultano; posso dire con certezza che il nuovo sovrano ha ottenuto l'adesione de'suoi sudditi di tutte le sètte, di tutte le credenze e di tutte le razze. Ritengo di una certa importanza il fatto che i capi di tutte le comunità cristiane si presentarono personalmente al sovrano per felicitarlo e gli espressero fiducia nelle sue intenzioni. Questo fatto eserciterà una salutare influenza sugli insorti e sosterrà i consigli di pace dati dalle potenze.

Credo che eventualmente non vi sia alcun inconveniente nel presentare alle Camere documenti relativi ai rapporti con la Turchia. Per il momento, però, mi sembra preferibile l'aggiornare la presentazione di questi documenti, che hanno un carattere di controversia, poichè noi desideriamo mantenere perfetto il nostro accordo con le potenze „.

Il *Times* esamina l'*hatt* imperiale con cui il nuovo Sultano ha fatto conoscere al suo granvisir i principii del suo regno. Lo scopo principale di questo manifesto è quello di giustificare la rivoluzione e di ottenere delle simpatie all'estero.

Il proclama di Murad V non contiene, è vero, che delle generalità, ma l'indole di questo documento, la sorgente dalla quale emana, l'occasione e l'indispensabile necessità della dignità dello stile non concedevano che fosse diverso. L'espressione vaga è l'impronta del linguaggio di un sovrano. Si troverebbe strano e forse incostituzionale che un discorso della regina d'Inghilterra entrasse in particolari. Potevasi quindi attendere da un principe, il quale esce di prigione per governare un impero sfinito e lacerato dall'insurrezione e minacciato dalle maggiori potenze militari d'Europa, che definisse la sua politica e facesse conoscere minutamente i suoi progetti di riforme? Il Sultano ammette che l'impero è in pericolo e che questo pericolo è il frutto di una cattiva amministrazione. Questa confessione è importante inquantochè riconosce che i rimproveri che sono stati diretti in questi ultimi tempi al governo turco erano fondati e che l'indignazione provocata dovunque dagli atti del governo caduto, era giustificata.

I pericoli esistenti dovendosi attribuire in particolar modo alla discordia che regnava fra Abd-ul-Aziz ed i suoi sudditi cristiani, il mondo era desideroso di conoscere l'atteggiamento che prenderebbe il nuovo Sultano di fronte a questi ultimi. Il Sultano non li nomina nel suo *hatt*, ma vi dice che tutti i suoi sudditi, senza eccezione, godranno piena ed intera libertà. Le frasi che seguono e che hanno la pretesa di far conoscere tutto il pensiero di Murad V peccano pure di poca chiarezza, ma il *Times* non ne muoverà lagno fino a tanto che la condotta del governo non l'autorizzerà a concludere che questo linguaggio aveva lo scopo di far nascere delle illusioni fallaci; e d'altronde, dice il *Times*, anche le potenze europee l'interpretano come l'espressione della volontà del Sultano di attivare delle riforme che valgano a porre un termine al malcontento cronico ed alle convulsioni periodiche dell'impero turco.

L'organo della *City* dice che in presenza della “ libertà piena ed intera „ che Murad V promette “ a tutti i suoi sudditi „ non può a meno di rammentare che esiste da lungo tempo un decreto — decreto di cui è menzione nel trattato del 1856 — il quale dopo avere espressamente nominate le comunità cristiane, conferisce ad esse tutte le libertà a cui avevano diritto, secondo l'opinione degli statisti di quell'epoca. “ È mio desiderio — diceva Abd-ul-Megid, padre del Sultano Murad V, nell'*hatti-scheriff* del 1856 — di accrescere la felicità di tutti i miei sudditi che ai miei occhi sono eguali, e mi sono egualmente cari e che sono uniti gli uni agli altri dai vincoli cordiali del patriottismo „. — “ Quando una dichiarazione così esplicita, dice il *Times*, ha fatto parte del testo d'una legge organica per più di venti anni, un Sultano non dovrebbe credere di fare una concessione dichiarando che tutti i suoi sudditi indistintamente godranno d'una libertà piena ed intera „.

Il *Times* è convinto essere impossibile che vi possa avere stabilità in un sistema politico il quale non permette ai cri-

stiani di essere cittadini o di nutrire dei sentimenti di patriottismo, d'indipendenza personale e di dignità; esso spera in conseguenza che il Sultano sarà assistito, nella realizzazione delle sue solenni promesse verso i sudditi cristiani, da intelligenti consiglieri che comprenderanno le esigenze dei tempi.

Stando a lettere che il *Mémorial Diplomatique* riceve da Costantinopoli, fra pochi giorni dovrebbe aver luogo in quella città la promulgazione del programma politico annunziato nell'*hatt* del sultano Murad.

Il nuovo sovrano lascia al Consiglio dei ministri piena libertà nelle loro importanti deliberazioni; esso è d'accordo con loro nei principii e sanzionerà tutte le decisioni che gli verranno presentate conforme allo spirito dell'*hatt*.

Si scrive da Pest alla *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* di Berlino che il conte Andrassy si è lagnato con diversi deputati ungheresi, che sono in pari tempo direttori di giornali importanti, degli attacchi di alcuni organi della stampa contro la Russia, " attacchi non solo inopportuni ma ingiusti „. — " Il chiasso, avrebbe detto il conte Andrassy, che si è fatto per la presenza, nell'esercito serbo, di due generali russi che non sono più in servizio e non appartengono all'armata russa, è tanto più ridicolo, che l'ex-generale austriaco, Stratimirovic, ha dato loro l'esempio e che un altro generale austriaco fa apertamente arruolamenti per l'armata serba, su territorio ungherese. Che vi abbia in Russia un partito grande che professa simpatie per gli insorti è incontestato; ma in Austria-Ungheria esiste pure un partito in proporzione ancor più forte che sogna la creazione d'un grande impero serbo. Nè il governo russo nè l'austriaco possono essere chiamati responsabili di ciò che questi partiti intraprendono nell'interesse del loro programma „. Il sig. Andrassy avrebbe aggiunto ancora che la miglior garanzia per il mantenimento della pace risiede nell'accordo delle potenze del Nord e che la stampa la quale mira a distruggere quest'accordo compromette gli interessi stessi dell'Ungheria. In seguito a questa conversazione il tuono dei giornali ungheresi si è notevolmente modificato.

Mentre ambedue le Camere francesi si occupano della riforma dei loro regolamenti, i giornali discutono intorno al progetto di legge che verrà prossimamente discusso e che concerne l'ordinamento municipale e la nomina dei sindaci.

In tale progetto, come è noto, il governo non si riserva il diritto di nominare i sindaci altro che nei capoluoghi di dipartimento, di circondario e di cantone. Quanto alla nomina dei sindaci dei comuni rurali essa viene interamente abbandonata al principio elettivo.

Il *Moniteur Universel* scrive che questo sistema è cattivo in teoria ed in pratica. In teoria, perchè è appunto nei comuni rurali che il sindaco esercita quelle funzioni di giudicatura e di polizia che ne fanno un vero delegato del potere esecutivo e che non si comprenderebbero senza una specie di investitura data dal potere medesimo.

In pratica, perchè è appunto nei comuni rurali che l'autorità del sindaco avrà più da soffrire per causa del suo carattere elettivo, mentre è appunto in tali comuni che il sindaco abbisogna di maggiore indipendenza per esercitare le sue funzioni di giudice e di delegato dello Stato per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia.

Il *Moniteur* crede che il mezzo di conciliare l'opinione favorevole in maggioranza al principio elettivo per quanto concerne i comuni rurali e la convenienza di non scemare l'autorità ed il prestigio dei sindaci dei comuni stessi, consisterebbe nel demandarne la nomina al governo a condizione che esso li scelga fra la metà od anche fra il terzo dei consiglieri comunali inscritti per ordine numerico dei voti dai medesimi ottenuti nella elezione.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

San Vincenzo, 11. — Oggi è partito per la Plata il vapore *Nord America*, della Società Lavarello. A bordo tutti stanno bene.

Londra, 12. — Il *Times* dice che gli sforzi dell'Inghilterra tendono a conservare la pace d'Europa, riconoscendo nuovamente l'integrità della Turchia, almeno nel senso che nessun sovrano straniero possa acquistare autorità su nessuna delle provincie turche. Quando ciò sarà stato ammesso in pratica, e quando i distretti slavi saranno pacificati, possiamo sperare che l'antagonismo fra la Russia e l'Inghilterra sarà trattato come una illusione che rese inquieto il mondo senza motivo.

Vienna, 12. — La *Corrispondenza politica* ha da Belgrado: « La risposta della Serbia alla nota del granvisir esprime la seria e sincera volontà di non turbare la pace; dice che la Serbia non pensò mai ad armamenti, ma vuole bensì completare la sua organizzazione militare, secondo il principio del servizio obbligatorio. La nomina degli ufficiali risponde al bisogno normale. La Serbia non pensa ad una guerra che minacci l'integrità della Turchia, tanto più che il mantenimento di questa integrità è di un alto interesse per la Serbia. L'occupazione temporanea della frontiera fu imposta alla Serbia dai fatti straordinari avvenuti nelle provincie limitrofe, e specialmente in causa delle frequenti violazioni del territorio serbo. Del resto importa al governo serbo di regolare alcune divergenze che sono sorte, e quindi invierà a tale scopo a Costantinopoli un delegato speciale. Il governo serbo nutre sempre il desiderio di mantenere le migliori relazioni colla Sublime Porta ».

Costantinopoli, 12. — Ecco la risposta testuale del principe Milano alla nota del granvisir:

La risposta dice che l'insurrezione si estese fino alla frontiera della Serbia, che tutto il paese era circondato da un cerchio di ferro, e che egli, per tranquillizzare il suo popolo, trovossi nella necessità di armarlo, però non aveva la menoma intenzione ostile contro la Porta, poichè la Serbia sa ch'essa attinge le sue forze dall'integrità dell'impero ottomano. Per mantenere poi la buona armonia, il Principe spedirà a Costantinopoli un delegato speciale, il cui nome sarà comunicato alla Porta dal suo agente.

Costantinopoli, 12. — Il Sultano invitò il granvisir a presentargli il programma del governo, dichiarandosi disposto ad accettarlo. Midhat pascià fu incaricato di redigere il progetto relativo all'istituzione del Consiglio nazionale, il quale si occuperebbe esclusivamente delle finanze e discuterebbe il bilancio.

Versailles, 12. — Laisant, radicale, interpella il ministro della guerra circa due nomine di ufficiali, che egli trova illegali.

Il ministro Cissey ne dimostra la legalità.

L'incidente non ha alcun seguito.

Laisant sviluppa la sua proposta tendente a ridurre il servizio militare a tre anni ed a sopprimere il volontariato di un anno.

Il ministro della guerra combatte questa proposta.

Gambetta la combatte ugualmente, dicendo che non è ancora

giunto il momento di procedere a questa riforma; soggiunge che il bilancio ed il reclutamento dei sotto-ufficiali non permettono di accettare la proposta di Laisant, la quale tuttavia merita un serio esame.

La proposta è respinta con 238 voti contro 197.

Londra, 12. — *Camera dei Comuni.* — Bourke, rispondendo a Davenport, dice che se si tratterà di attuare il progetto del *tunnel* della Manica, la sanzione del Parlamento sarà necessaria.

Lowther, rispondendo ad Anderson, dice che, vista l'importanza di Malta, è impossibile di rimpiazzare il governatore militare con un governatore civile.

Berna, 12. — Il Consiglio nazionale approvò in massima con 89 voti contro 17 la proposta che tende a regolare il lavoro.

R. ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

Adunanze dei giorni 21 e 22 maggio 1876.

Il membro effettivo G. De Leva legge la *Commemorazione* del membro di questo Reale Istituto, conte Francesco Miniscalchi-Erizzo; ed il membro effettivo ab. J. Zanella fa una lettura *intorno alla vita ed agli scritti del prof. ab. Antonio Rivato.*

Il membro effettivo E. De Betta legge una sua nota sul *Cystignathus ocellatus Wagl. (Rana ocellata Schneider)* dell'America meridionale. Passando egli in rivista gli autori, che dal 1734 in avanti trattarono di questa specie, fa risultare come meritevole di speciale nota il fatto, che a nessuno fra di essi, e neppure ai signori Daméril e Bibron, siasi mai presentato il caso di osservare e constatare in taluno dei molti esemplari descritti la presenza dei tubercoli aculeati sul torace, che lo Schneider, descrivendo un esemplare della *Rana ocellata* del Museo Lampiano, fu primo a segnare fra i caratteri della specie, e che al solo Gravenhorst fu dato poi più tardi (1829) di confermare, sempre però ancora dietro esame dell'esemplare stesso dello Schneider.

Il cav. De Betta descrive quindi e presenta un esemplare brasiliano del *Cystignatus ocellatus,* acquistato per le sue collezioni, e nel quale appunto si presentano assai bene sviluppati i tubercoli non avvertiti dagli autori od anche posti in dubbio da taluno. Ma conchiude però doversi ritenere tanto i tubercoli spinosi del petto, quanto le altre protuberanze ossee nelle membra anteriori del suo esemplare, non altro che caratteri particolari del maschio adulto della specie durante esclusivamente la brevissima epoca dell'accoppiamento dei sessi.

Il membro effettivo E. Morpurgo espone oralmente il concetto dello studio, di cui si propone di leggere qualche frammento, e che porta il titolo: *La finanza e lo Stato.* Accenna anzitutto alla correlazione strettissima, che si manifesta fra le funzioni del Governo e la finanza, ed avverte che finora il maggior numero degli specialisti di scienza finanziaria consideravano questo studio siccome una parte *della scienza della pubblica amministrazione,* o ne fecero soggetto di esame in occasione di studii d'economia pubblica. Sembra opportuno, soprattutto in un tempo nel quale i bilanci si vennero progressivamente ingrossando, e le finanze d'ogni specie (dello Stato e locali) presero sì grande sviluppo, di prestare maggiore attenzione ai fatti. Egli adombra quindi l'indirizzo critico di uno studio delle finanze; accenna al modo, ai limiti ed alle difficoltà di tale studio nei grandi capi di ogni finanza, le entrate, le spese, il debito pubblico; e dimostra che finora le cifre pubblicate o le medie ricavate da esse hanno scarsa o nessuna significazione. Indica i numerosi elementi, di cui deve tener conto chi si accinga a tali studi, soprattutto se voglia giungere a comparazioni attendibili, da tempo a tempo, da luogo a luogo.

Si fa a leggere poscia quella parte del lavoro, in cui è cenno della maggiore operosità degli Stati moderni, e dimostra come le prove di queste maggiori opere di ogni specie si scorgano nelle statistiche finanziarie. Accenna al diverso amministrativo indirizzo de' vari Stati, ed avverte che le maggiori autonomie concesse in qualche luogo alle amministrazioni locali, o la maggior parte fatta dall'iniziativa privata non scemano gli aggravii di cui è fonte la finanza.

Legge in appresso quella parte dello studio, ch'epiloga alcune notizie sulle finanze antiche, e da queste si conduce alla origine dei debiti pubblici. Accenna i caratteri e la storia di questi nelle Repubbliche italiane, notevolmente a Firenze ed a Venezia; dimostra che l'una e gli altri differiscono sostanzialmente nei debiti pubblici d'un tempo più recente. Da ultimo accenna agli studi più recenti sopra questo soggetto, specialmente a quelli del Dudley Baxtu (*National Debt*), che istituirono una critica singolarmente pregevole, e consentirono di fare apprezzamenti e giudizi interamente diversi da quelli di altro tempo.

Il socio corrispondente Giampaolo Tolomei legge una *Memoria sui progetti del nuovo Codice penale pel Regno d'Italia.* Narra le vicende corse dal progetto del 1868, compilato dalla Commissione eletta per decreto Reale, in adempimento dell'ordine del giorno 16 marzo 1865 della Camera dei deputati. Narra pure, come siano state interrogate del loro parere su quello le Corti di appello e di cassazione, e sopra alcuni punti anche il Consiglio di Stato; e come il Pironti abbia poi nominata un'altra ristrettissima Commissione Ministeriale per lo studio dei pareri delle alte magistrature e per rivedere il progetto del 1868 e per comporne uno di definitivo. Accenna che causa del ritardo alla presentazione del progetto, compilato da questa Commissione Ministeriale nel 1870, fu il rapido mutamento di ministri; e che, venuto al Ministero il comm. De Falco, egli si mise all'opera di dare per definitivo un progetto suo proprio, e ch'egli abbandonando nel 1873 l'ufficio, lasciava in eredità al suo successore Vigliani un progetto, che però non aveva peranco riveduto interamente. Il Vigliani elaborò un progetto suo, che presentò al Senato, il quale, dopo molte discussioni fatte sopra ogni singolo articolo colla maturità di senno e colla sapienza che sommamente onorano il nostro primo ramo del potere legislativo, vi diede la solenne sua approvazione nella tornata del 25 maggio 1875. È quello che ora pende alla Camera dei deputati, anzi pende oggidì dalle deliberazioni del nuovo guardasigilli Mancini.

Di questi progetti il prof. Tolomei si propone un confronto nelle parti più eminenti per farvi poscia le sue osservazioni. Comincia dalla materia, che dev'essere propria di un Codice penale, esaminando la soluzione data dai progetti al quesito « se le contravvenzioni, o meglio trasgressioni di polizia debbano tenersi separate dal Codice penale, come lo sono oggi in Toscana dove stanno in un apposito regolamento di polizia punitiva distinto dal Codice penale; ovvero se debbano esservi comprese, come lo sono nel vigente Codice 20 novembre 1859 ». Egli ne propugna la separazione voluta dalla ragione punitiva; e dimostra che fu fatta dai due progetti del 1868 e del 1870, ma che poi i Ministri Guardasigilli e con essi il Senato piegaronsi sotto il peso del diritto storico, unendole ai crimini ed ai delitti nel medesimo Codice. Però fa noto che si cercò di tenerle separate sostanzialmente, non permettendosi che dai delitti si dicenda ad esse, nè da esse ai delitti. Così ricomparve ancora la suddistinzione dei reati in crimini e delitti, che il progetto del 1868 aveva eliminato sull'esempio del Codice toscano.

Il prof. Tolomei viene appresso al quesito « sulla separazione dei reati previsti e puniti dal Codice penale comune da quelli che commessi siano col mezzo della stampa ». Dice che la Commissione governativa col progetto del 1868 li aveva tenuti separati, perchè già previsti e puniti dall'editto 26 marzo 1848, legge speciale che viene a complemento dell'art. 28 dello Statuto; e temeva di offendere le suscettività di coloro che vedono nella libertà della stampa

e nella istituzione di questa una guarentigia degli ordinamenti costituzionali, e non tollerano di pareggiare i reati commessi col mezzo della stampa a quelli commessi con altri mezzi, sebbene simili. Ma la Commissione Ministeriale col progetto del 1870, i Ministri ed il Senato furono del contrario avviso e la fusione è avvenuta nel progetto senatorio.

Passa poi all'esame della distribuzione della materia, dichiarandosi più presto aderente al sistema seguito dal progetto senatorio che non all'altro delle Commissioni. Esamina anche le disposizioni preliminari del Codice, dalle quali sono risolti i difficili e complicati problemi, che la scuola conosce sotto i nomi di *retroattività*, *territorialità* ed *extraterritorialità* della legge penale, dichiarandosi tuttavia convinto delle decisioni date dal progetto del 1868 in confronto di quelle accettate dal progetto senatorio.

A questo punto termina la memoria, che deve dall'autore estendersi in seguito alle principali disposizioni sì del primo come del secondo libro del Codice.

Il socio corrispondente G. Omboni legge una sua *Relazione sopra una visita alla esposizione di oggetti preistorici*, ch'ebbe luogo a Verona nella scorsa primavera. In questa relazione è descritto il modello della palafitta di Peschiera, ch'era esposto; sono indicate le molte località del Veronese, che diedero gli oggetti esposti; di questi sono accennati e descritti i più interessanti; infine si accenna all'interessantissimo discorso, col quale il cavaliere P. P. Martinati inaugurò nel giorno 20 febbraio l'anzidetta esposizione.

Il socio corrispondente E. F. Trois presenta il suo *Rapporto sugli aumenti delle collezioni di storia naturale*, che consistono in 40 preparati zootomici, fra i quali ferma più specialmente l'attenzione del Corpo accademico sopra una dimostrazione del sistema linfatico superficiale del *Lophius piscatorius* ne' suoi rapporti coi vasi sanguigni, che offre notevoli disposizioni, le quali saranno un'altra volta illustrate con apposita comunicazione accademica. Richiama pure l'attenzione sopra vari preparati dei chiliferi mesenterici della *Chelonia caretta*, che appoggiano completamente il Panizza e dimostrano inesatte le osservazioni del Rusconi. Il quale attribuisce intieramente alle iniezioni di mercurio la colpa delle enormi differenze che si ravvisano fra le figure dell'Opera maggiore del Panizza e quelle ch'egli rappresenta nel suo lavoro critico sui chiliferi mesenterici della *Chelonia*; mentre la differenza essenziale sta invece nell'avere l'uno rappresentato una parte del mesenterio del tenue e l'altro una parte del mesenterio del crasso, ove tali differenze sono completamente normali. Dimostra del pari insussistente l'opinione del Rusconi, cioè che i chiliferi della *Chelonia* siano calibri e non nodosi per l'assoluta mancanza di valvole. Tale giudizio fu piuttosto emesso per analogia di quanto riscontrò in altri rettili ed anfibii, nei quali realmente non esistono processi valvolari, piuttostochè pel fatto anatomico; avendo l'autore constatata nei chiliferi della *Chelonia* la presenza di valvole validissime ed assai più numerose di quanto avrebbesi potuto sospettare.

Il Membro e Segretario: G. BIZIO.

NOTIZIE DIVERSE

Macchine agrarie. — Dal discorso d'apertura dell'Esposizione di macchine agrarie, che testè ebbe luogo in Torino, pronunziato dal presidente di quel Comizio agrario, cav. Arcozzi-Masino, togliamo le seguenti notizie sull'uso e i vantaggi delle varie macchine nell'industria agricola:

Nella nostra provincia (Torino) si impiegano per ordinario 260 litri circa per ettare e potrebbero bastare da 50 a 70, secondo le condizioni in cui si trova il terreno, col risparmio di tre quinti della semente, a tal che, se l'Italia nostra seminasse (*colle macchine*) il suo futuro pane quotidiano in linea, risparmierebbe quasi tanto di cereali da coprire il *deficit* di sette ad otto milioni di ettolitri che deve importare dall'estero.

Oltre il risparmio di semente e di tempo, potendo un uomo con un sol cavallo seminare in un giorno da 8 a 10 ettari, si ottiene migliore e maggior reddito, giacchè dipende precipuamente dalla maniera di seminare, la fecondità e la sterilità dei cereali. Un granello seminato in buone condizioni, produce centinaia di grani, e noi non abbiamo per ora che il meschino medio di sei a sette grani.....

La *mietitrice* compie il lavoro di 30 operai all'incirca, lasciando minor numero di spighe sul campo. In confronto del metodo ordinario di mietitura presenta un vantaggio certamente non inferiore al 50 0[0, e tenendo conto dell'interesse ed ammortizzazione del prezzo di acquisto e delle riparazioni, il costo della mietitura meccanica, secondo i calcoli più esatti, sale da lire 10 a lire 12 per ettare, mentre quello a braccia d'uomo importa una spesa due, ed ora con l'attual prezzo della mano d'opera, tre volte maggiore.

Negli Stati Uniti le *mietitrici*, secondo Tisserand citato dal Cantoni, risparmiano per 250 milioni di lavoro manuale con una economia di 100 milioni sulla spesa della mietitura.

La *trebbiatrice* mossa dal vapore dà cento e più ettolitri al giorno di grano trebbiato, ventilato, insaccato, formando per di più il pagliaio.....

Le *trebbiatrici*, dice il Giacomelli, uno dei più intelligenti industriali italiani, occupano il posto più importante fra i mezzi meccanici agricoli.

La permanente penuria e caro prezzo delle forze lavoratrici nelle campagne;

Il maggior prodotto del 5° sino al 7° per 0[0 secondo l'andamento del raccolto fatto in tempo umido od asciutto,

La trebbiatura molto più netta in confronto di quella del correggiato e con lavoro assai meno costoso;

La possibilità di poter disporre in tempo utile di quantità di grano per la seminagione o pel mercato;

E finalmente il grande risparmio di tempo nell'esecuzione del lavoro, sono circostanze che dimostrano la grande importanza delle *trebbiatrici*.

Spedizione scientifica russa. — Il *Messaggiero Ufficiale* di Pietroburgo annunzia che la spedizione che deve studiare la profondità della foce dell'Obi partì da Mosca il 6 maggio. I capi della spedizione sono i signori Dal e Randsep, istitutori alla Scuola di navigazione di Haïnach (Livonia). Gli esploratori hanno l'intenzione di fare lavori di scandaglio e disegnare una carta delle bocche dell'Obi durante i mesi di giugno e luglio. Nel mese di agosto la spedizione traverserà la baia dell'Obi per andarsi ad ancorare presso l'isola Bianca, ed ai primi di settembre sarà di ritorno a Tiumène.

Incendio. — La *Borsa* di Pietroburgo scrive che il 14[26 maggio decorso un incendio, di cui s'ignora la causa, distrusse completamente 78 case di un quartiere della città di Goroditché, nel governo di Penza.

Un boa constrictor. — Giorni sono, scrive il *Journal des Débats* del 7, nei Docks di Londra, a bordo del bastimento *La Surprise*, proveniente da Porto Natale con un carico di lana e pelli, fu preso un enorme boa *constrictor*, che si era introdotto nella stiva della nave da uno dei boccaporti. Questo rettile, che è lungo 9 piedi inglesi e grosso come la coscia di un uomo, durante tutto il viaggio non si mosse mai dalla stiva, e distrusse tutti i topi che vi erano a bordo.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

L'ISOLA DI SAMOS

Nell'aprile decorso, il signor A. Stamatiadis, Regio agente consolare a Samos, inviava al Ministero degli Affari Esteri il seguente rapporto che togliamo dal *Bollettino Consolare*, sulle condizioni storiche, economiche ed amministrative dell'isola di Samos:

L'isola di Samos, avendo preso parte al movimento della greca indipendenza, ebbe il vantaggio di ottenere da S. M. imperiale il sultano Mahmoud di esser costituita in principato tributario, e ciò dall'11 decembre 1832. Il governo ottomano si riservò il diritto di nominare e destituire il principe governatore dell'isola. Il principe però deve essere cristiano e della religione greco-orientale, e la Porta Ottomana non ha nessun diritto d'intervenire nell'amministrazione dell'isola. L'annuo tributo che la Sublime Porta fissò dovesse pagare l'isola di Samo fu di piastre 400,000, ossia lire italiane 90,000 circa. La Francia, l'Inghilterra e la Russia, potenze allora protettrici, approvarono le disposizioni prese da S. M. il sultano.

Il principe governa il paese sulla base della Carta organica (privilegi dell'isola), cioè ogni anno i 28 comuni che compongono l'isola, nominano, secondo il numero dei loro abitanti, uno o due rappresentanti come deputati, ed il numero totale di essi, compreso l'arcivescovo, ascende a 37. Compiuta l'elezione, il principe apre con un discorso apposito l'assemblea in presenza del Corpo consolare e delle autorità civili e militari dell'isola. La durata dell'apertura della Camera è di 30 sino a 40 giorni e non più. Là si discute il bilancio del principato per quell'anno, si decretano le leggi necessarie, si modificano quelle esistenti e se ne fanno delle nuove, si decidono i lavori pubblici da eseguirsi, e tutto ciò che si crede necessario pel bene e progresso dell'isola. Tutti gli atti che vengono emanati dall'assemblea devono aver la sanzione del principe; se qualcheduno d'essi non venisse da esso accettato, S. E. è obbligata di dar nella successiva assemblea delle spiegazioni soddisfacenti pel rifiuto.

Quantunque l'isola di Samos abbia avuto qualche principe governatore poco zelante del pubblico bene, ciò non ostante i progressi che si ottennero in pochi anni furono grandi. Bisogna però confessare che il governo ottomano procurò con ogni mezzo di beneficare questa popolazione usandole moltissime agevolezze, e fin dall'anno 1869 lascia a benefizio dell'isola 100,000 piastre per pubbliche costruzioni, e non ne riceve che sole 300,000, le quali vengono assorbite pel mantenimento della piccola guarnigione ottomana qui residente.

Dal momento che Samos fu costituita in principato, sette furono i principi che governarono l'isola, cioè:

1° Stefano Vogoridis dal 1834-1850, persona d'ingegno, ma di sistema retrogrado, il quale si diede poca cura della prosperità del popolo che governava; sicchè per lo spazio di 16 anni ch'egli stette al potere l'isola fu sempre agitata da continue rivoluzioni con spargimento di sangue.

2° Alessandro Calimachi, nominato dal 1850, portò il titolo sino nel 1854; ma non prese possesso del suo posto, facendosi rappresentare dal signor Giorgio Conemenos, uomo di grande ingegno e progressista, il quale fu il primo che desse ordine ai tribunali, obbligandoli a servirsi del Codice civile e criminale francese, e pose ogni sua cura a migliorare gli altri rami amministrativi.

3° Giovanni Ghika dal 1854-1858. Venendo esso al potere, trovò nell'isola un forte movimento popolare ostile al governo ottomano, allora in guerra colla Russia. Riuscì con grande energia e sangue freddo a calmare gli spiriti irrequieti e ridonare la calma a questi bellicosi isolani. Distrusse diverse bande di pirati, aiutato da qualche legno da guerra francese, qui stazionante.

4° Milziade Aristarki dal 1859-1866. Fece costruire un porto artifiziale a Tigani, abbellì il soggiorno di Vathj, creando una pubblica piazza; tuttavia egli diede luogo a molti lamenti, e perciò il governo ottomano lo ha richiamato.

5° Paolo Mussuros dal 1867-1873. Nel sessennio che governò l'isola non si diede gran cura di far progredire ed incivilire questa popolazione. Lasciò però una memoria del suo soggiorno, facendo costruire una bella strada carrozzabile lunga 11 mila metri, cioè da Vathj a Metelinus. Fece pure costruire presso quest'ultimo luogo un magnifico ponte di marmo sopra l'impetuosissimo torrente Hissius. Strada e ponte costarono somme rilevantissime.

6° Costantino Adossidi fu nominato nel decembre 1873. Uomo di grande ingegno, buon politico e prudentissimo. Arrivando trovò dell'agitazione in paese e diversi partiti nati sotto gli ultimi anni del suo predecessore; riuscì a riconciliarli e a cattivarsi l'affezione generale, e con dispiacere questa popolazione lo vide dopo 5 mesi partire, richiamato dal governo ottomano per occupare il posto di Mustechar al ministero degli esteri.

7° Costantino Photiadis, uomo intelligente, popolare e pieno di buona volontà pel paese. Egli fece costruire un vasto ospedale del quale difettava la nostra isola, un seminario, una Banca di Assicurazione marittima e diverse scuole per ambi i sessi. Insistette affinchè l'assemblea votasse la continuazione del porto di Carlovas, da due anni in costruzione; sottopose il progetto di far un molo lungo quanto la città, con una gettata nel mare per proteggere il porto di Vathj, e si spera ch'egli continuerà a mantenersi nelle medesime disposizioni a favore degli abitanti dell'isola.

Divisione. L'isola di Samos dividesi in 4 dipartimenti, composti da 36 villaggi, capoluoghi dei quali sono: Vathj, Hora, Neo Carlovas e Marathocampos.

Popolazione. La popolazione residente nell'isola, secondo l'ultima statistica ufficiale, ascende a 34,868 anime, senza contare altri 15,000 Samiotti emigrati nella vicina Asia minore.

Religione. La religione dominante è il rito greco orientale non unito.

Entrate e spese. L'entrata del cessato anno ascende a piastre 3,046,508, e le spese a piastre 3,028, 336.

Bandiere. I navigli portanti bandiera samiotta sono 252, della portata di 4964 tonnellate.

Movimento navale. Il movimento dei nostri porti pel cessato anno, cioè dal 1° marzo 1875 a tutto febbraio 1876, furono i seguenti:

	Navigli	*Tonnellate*
Porto Vathj	1279	31,400
Tigani.	1550	15,248
Carlovas	982	7,401
Marathocampos	475	3,091
Totale . . .	4286	57,142

fra i quali 4 italiani di tonn. 554.

Movimento commerciale. Il valore delle mercanzie importate nel detto anno fu di piastre 11,679,688, e l'esportazione ascese a piastre 10,580,976. Dall'Italia furono introdotti: vasi diversi di terra, zolfo, riso, paste, pesce salato ed altri commestibili. Si spediscono in Italia vini, carrube ed uva secca.

Principali prodotti. I prodotti principali dell'isola sono: vino, olio, uva secca, carrube e cipolle.

Osservazioni. L'isola di Samos, situata a qualche lega dell'Asia Minore, potrebbe divenire, per la sua posizione, come centro di commercio e transito del vicino continente; tanto più che nel porto di Vathj centinaia di navigli potrebbero ancorarsi. È vero che la coltivazione dei terreni si fa secondo l'antico sistema, però con grande operosità; e se si potesse formare una Banca agraria, indurre i contadini ad adottare i nuovi istrumenti ed il metodo di agricoltura che usasi in Europa, ed indicar loro il modo di perfezionare i lor vini, molti vantaggi se ne potrebbero ricavare, ed il commercio dell'isola si accrescerebbe di molto.

Salute pubblica. La salute pubblica dell'isola in virtù del firmano imperiale 1868 (1851) che conferma le attribuzioni autonome del principato, stabilisce nello stesso tempo il diritto di giurisdizione che ha l'Amministrazione sanitaria dell'impero ottomano sull'isola di Samos. Questa giurisdizione consiste nell'applicazione dei regolamenti sanitari in vigore nell'impero, come pure le risoluzioni del Consiglio sanitario (internazionale) su tutto ciò che concerne la salute pubblica, o la parte fiscale del servizio. I cinque uffizi sanitari di Samos sono affidati a un medico direttore europeo nominato dalla Amministrazione coll'approvazione del governo imperiale, ed il governo locale non ha nessuna giurisdizione sui detti uffizi, nè sugli impiegati sanitari. Per la posizione topografica, per la dolcezza del clima, e per l'aria salubre, in Samos si gode perfetta salute, nè mai infezione epidemica o contagiosa venne qui a svilupparsi.

Pubblica istruzione. Da qualche anno l'educazione è obbligatoria. Oltre le 34 scuole elementari pei giovanetti, vi sono 6 scuole maggiori ed un ginnasio riconosciuto dall'Università di Atene, 4 scuole per le fanciulle, ed un seminario per quelli che volessero darsi al sacerdozio. Per la pubblica istruzione il governo di Samos spende 324,000 piastre. Gli allievi maschili sono 2291 e le giovanette 772.

Giustizia. Per la giustizia spendonsi all'anno 210,000 piastre.

Abbiamo una Corte d'appello e criminale, un tribunale di prima istanza e correzionale, e 6 tribunali di pace.

Cancelleria. Il principe ha una cancelleria pel suo uso; il direttore della quale è una specie di ministro dell'interno. Agisce in nome del principe per gli affari e i reclami del popolo, come per le questioni che potessero aver luogo tra il governatore ed i rappresentanti delle potenze estere.

V'ha inoltre una tipografia sotto la direzione della cancelleria principesca, e nella quale si stampano tutti gli atti uffiziali e la sola gazzetta del paese. Si spende annualmente 26-30,000 piastre.

Le potenze estere rappresentate in quest'isola sono:

L'Inghilterra, da un console.

L'Olanda, idem.

La Grecia, idem.

La Francia e la Germania, da un viceconsole.

La Russia, Austria e Danimarca, idem.; però da qualche tempo ci sono posti vacanti.

L'Italia ha un R. agente consolare.

Il principe attuale C. Photiadis Bey, si mostra propenso in ogni miglior modo alle cose nostre.

Sarebbe poi opportunissimo che il R. Governo incoraggiasse lo studio e la diffusione della lingua italiana in quest'isola, poichè da ciò le sue relazioni commerciali ricaverebbero grandissimi vantaggi. Come pure sarebbe desiderabile che di tratto in tratto qualche legno da guerra italiano si facesse vedere a Samo, affine di far conoscere che l'Italia è anche essa una delle grandi potenze amiche.

PUBBLICAZIONI

Una festa in casa di Mecenate — Bozzetto romano di G. Robustelli (Tip. Eredi Botta e fratelli Bocca, in Roma; Libreria Brigola, a Milano — L. 1).

I lettori della *Gazzetta Ufficiale* già conoscono, perchè pubblicato testè in queste colonne, lo scritto del signor Robustelli. È uno studio, o grazioso *bozzetto*, come volle intitolarlo l'autore, dalle tinte vivaci e scintillanti, nel quale, col *gran mondo* femminile d'allora, spiccano le storiche figure di Ottavio, di Mecenate e degli altri personaggi che furono gli autori e gli eroi dell'Impero. L'autore ci fa assistere a ciò che or diremmo una *festa diplomatica*, in cui, con grande verità storica e accurato studio di costumi, tra il fumo delle mense e le tazze del vecchio falerno, le danze e i trilli delle *deità* coreografiche e vocali del tempo, si intrecciano i volpini intrighi della politica che dà legge al mondo, e gli astuti accorgimenti del consigliere di Ottavio.

È un *bozzetto* che lascia l'impressione di un bel quadro storico.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 12 giugno 1876 (ore 16 28).

Cielo coperto in parte dell'Italia settentrionale e centrale. Nuvoloso nella meridionale. Piogge alla Palmaria, a Firenze e a Urbino. A Portotorres e a Bari ponente forte. Mare mosso a Livorno. Venti deboli delle regioni occidentali, parimente forti a Portotorres e a Porto Empedocle. Mare agitato in queste stazioni, a Civitavecchia e a Taranto. Barometro salito a 3 mm. sul versante Adriatico, fino a 5 in Piemonte e in Liguria; quasi stazionario altrove. Calma e cielo nuvoloso in Inghilterra e in gran parte dell'Austria. Pioggia a Bregenz. Mare leggermente agitato a Lesina. Sud moderato e mare agitato a Vallona. Nel periodo decorso piogge in molte stazioni; quasi continuate a Taranto; ieri e stanotte abbondanti; stamane forte perturbazione magnetica a Cerreto, presso Città di Castello. Continua il tempo turbato con indizi di miglioramento.

Osservatorio del Collegio Romano — 11 giugno 1876.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	758,0	759,3	759,3	760,1
Termomet. esterno (centigrado)	11,7	21,0	21,1	16,8
Umidità relativa...	79	54	54	85
Umidità assoluta...	11,92	9,90	10,13	12,03
Anemoscopio..........	S. 11	S. 20	SO. 24	S. 6
Stato del cielo.......	0. q. coperto	2. cumuli	4. cumuli	0. coperto

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 21,7 C. = 17,4 R. | Minimo = 14,5 C. = 11,6 R.
Pioggia in 24 ore 14 mm., 9.

Osservatorio del Collegio Romano — 12 giugno 1876.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	759,1	759,2	759,2	758,6
Termomet. esterno (centigrado)	16,9	17,8	16,6	14,4
Umidità relativa...	77	76	79	93
Umidità assoluta...	10,98	11,57	11,16	11,39
Anemoscopio..........	S. 7	SO. 8	SO. 11	SE. 5
Stato del cielo.......	0. coperto	0. coperto rigido	0. piove	0. piove

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 18,5 C. = 14,8 R. | Minimo = 14,4 C. = 11,5 R.
Pioggia in 24 ore 8 mm., 0.
Giornata rigida e sempre piovosa.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 13 giugno 1876.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	2° semestre 1876	—	—	76 62	76 57	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	44 —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	2° trimestre 1876	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° aprile 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	79 20
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 45
Detto detto Rothschild	1° giugno 1876	—	—	77 60	77 55	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	1° aprile 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regìa Cointeressata de'Tabacchi	1° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	840 —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1992 —
Banca Romana	—	1000 —	1000 —	1220 —	1219 —	— —	— —	— —	— —	1220 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	457 —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	638 —
Cartelle Credito Fond. Banco S. Spirito	1° aprile 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	397 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	64 —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	1° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	333 —
Obbligazioni dette	1° aprile 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	1° semestre 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'ill. a Gas	1° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	550 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	107 60	107 50	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 27	27 25	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	21 70	21 65	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° sem. 1876: 76 57 1/2 cont.; 1° sem. 1876: 78 75 contanti; 78 67 1/2, 70, 72 1/2 fine.

Prestito Rothschild 77 55.

Per il Sindaco: A. MARCHIONNI.

Il Deputato di Borsa: P. PIANCIANI.

Amministrazione dell'Opera pia di Pietro di Lorenzo Busacca di Scicli.

AVVISO D'ASTA

Per la vendita del fondo Mendola nel territorio del comune di Misilmeri.

Si fa noto al pubblico che alle ore 9 del giorno 27 giugno 1876 nell'ufficio del signor notaio Ferdinando Milana, sito in Palermo via Vittorio Emanuele n. 416, si procederà sotto la presidenza dell'infrascritto esattore della Pia opera, domiciliato in Palermo via Lungarini n. 48, delegato dagli amministratori, dietro superiore autorizzazione, ai pubblici incanti per la vendita dei beni infradescritti mercè l'osservanza del relativo capitolato d'oneri deliberato il giorno 22 aprile 1874, approvato dalla Deputazione provinciale di Siracusa il giorno 13 maggio successivo e modificato con deliberazione degli amministratori del dì 8 luglio 1875, approvata dall'autorità tutoria il 16 dicembre successivo.

L'incanto sarà tenuto col metodo della estinzione delle candele.

La vendita procederà per diciassette lotti, cioè: 1° lotto, terre del feudo Mendola, della misura di ettari 43 22, confinanti col torrente che lo divide dall'ex-feudo Casale, coi lotti 2°, 7° 8° e 9°, pel prezzo netto dedotta la tassa erariale di lire 5180 59 - 2° e 3° lotto, come sopra, della misura di ettari 51 07 16; questi due lotti riuniti in uno, confinano col detto torrente, e coi lotti 1°, 4°, 5°, 6° e 7°, pel prezzo netto, come sopra, di lire 8162 54 - 4° lotto della misura di ettari 22 85 21, confina coi lotti 3°, 2° e 5°, pel prezzo netto, come sopra di lire 4930 65 - 5° lotto terre, come sopra, di ettari 21 82 46, confinante col 4°, 2° e 6° lotto e con le terre del Monte di Pietà, pel prezzo netto, come sopra, di lire 5232 10 - 6° lotto, come sopra, di ettari 16 05 27, confinante con le terre del Monte di Pietà e coi lotti 2°, 5° 7° 12° e 13°, pel prezzo netto, come sopra, di lire 5701 90 - 7° lotto, terre, come sopra, di ett. 13 86 50, confinanti coi lotti 1°, 2°, 6°, 8° e 12°, pel prezzo netto di lire 4864 20 - 8° lotto, terre, come sopra, di ett. 12 56 85, confina coi lotti 1°, 7°, 9°, 10° e 11°, pel prezzo netto di lire 4450 50 - 9° lotto, come sopra, di ett. 20 49 72, confina col torrente e col 1°, 8° e 10° lotto, pel prezzo netto di lire 6551 84 - 10° lotto, terre come sopra, di ett. 21 54 48, confina col torrente e coi lotti 8°, 9°, 11° e 17°, pel prezzo netto di lire 6886 60 - 11° lotto, terre come sopra, di ettari 15 84, confina coi lotti 8° 10° 15° e 16°, pel prezzo netto di lire 6189 78 - 12° lotto, come sopra, di ettari 13 02 45, confinante coi lotti 6° 7° 11° 13° e 14°, pel prezzo netto di lire 4457 70 - 13° lotto, terre come sopra, di ettari 15 54 60, confinante coi lotti 6, 12 e 14, pel prezzo netto di lire 5279 69 - 14° lotto, terre come sopra, della misura di ettari 19 69 42, confinante coi lotti 12° 13° e 15°, pel prezzo netto di lire 6352 52 - 15° lotto, terre come sopra, di ettari 15 88 50, confinante coi lotti 11° 14° e 16°, pel prezzo netto di lire 5331 49 - 16° lotto, terre come sopra, di ettari 18 18 30, confinante coi lotti 11° 15° e 17°, pel prezzo netto di lire 6102 83, e 17° lotto, terre come sopra, della misura di ettari 25 03 75, confinante col torrente e coi lotti 10° 16°, pel prezzo netto di lire 8403 20.

Chi vuole offerire deve depositare presso l'infrascritto il decimo del prezzo di ogni lotto, ed il ventesimo in conto di spese d'asta e relativa aggiudicazione.

Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno almeno due concorrenti.

Il termine utile (fatali) per presentare un'offerta di rialzo non inferiore al ventesimo del prezzo della prima aggiudicazione è stabilito a giorni 30 che scadranno al mezzodì del giorno 27 luglio 1876.

Il prezzo dell'immobile aggiudicato sarà pagato per intero in contanti.

Tutte le spese dell'incanto, che sarà fatto secondo il prescritto del regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870; quelle degli atti relativi, copie, registrazione, e tutt'altro saranno a tutto carico dell'aggiudicatario.

I documenti tutti relativi all'incanto, cioè perizia estimativa, pianta topografica, capitolato d'oneri ed altro, trovansi depositati nell'ufficio dell'anzidetto notaro dove saranno visibili tutti i giorni dalle ore 9 ant. alle ore 2 pom., o presso il sottoscritto.

Delle passività che gravitano gl'immobili suddetti consistenti nelle sole tasse erariali di cui n'è stata fatta preventivamente deduzione sono state distesamente pubblicate nell'avviso d'asta d'oggi stesso, e che s'intendono nel presente ripetute.

Palermo, 9 giugno 1876.

L'Esattore della Pia opera
2877 NICOLÒ DOMINICI.

AVVISO.

La signora Domenica Giorgi vedova del fu Luigi Bonafaccia, dimorante in Roma, via Cacciabove, n. 19, tanto in proprio, quanto per interesse dei minorenni suoi figli Cesare, Augusto, Luisa e Maria Bonafaccia, ed

Il signor Giulio Bonafaccia fu Luigi, come sopra dimorante, nel giorno 27 maggio 1876 hanno accettato con beneficio d'inventario la eredità intestata del fu Luigi Bonafaccia respettivo marito e padre, morto il 29 febbraio 1876.

Dalla cancelleria della pretura terza di Roma,

Addì 5 giugno 1876.
2813 Il cancelliere: A. BONGI.

AVVISO. 2364

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Palermo con deliberazione del 6 maggio 1876 ha dichiarato la signora Gaetana Tramonte e Palermo fu Rocco vedova Stefano Giglio unica erede del di lei fratello Giuseppe Giovanni Tramonte e Palermo, ed ha ordinato che l'Intendenza di finanza di Palermo trasferisca ed intesti a favore della detta Tramonte e Palermo Gaetana i buoni danneggiati portanti i numeri 313, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164 e 3165, nella complessiva rendita di lire 425 annue, già intestati Giuseppe Giovanni Tramonte e Palermo e Tramonte Gaetana, non che quelli portanti i numeri 224 e 3054, per la complessiva rendita di lire 80 annue, già intestati Tramonte e Palermo Giuseppe Giovanni.

AVVISO.

La signora Filomena Vergari vedova fu Settimio Bartolini, dimorante in Roma, via delle Colonnelle, n. 9, con atto del 1° corrente mese ha dichiarato volere accettare con beneficio d'inventario la eredità del fu Settimio Bartolini suo marito, morto in Roma il 26 aprile 1876, ed a lei devoluta in virtù di testamento per gli atti Mandolesi aperto il 28 aprile ridetto.

Dalla cancelleria del terzo mandamento,

Roma, 5 giugno 1876.
2812 Il cancelliere: A. BONGI.

ESTRATTO

(2ª *pubblicazione*)

Di domanda di svincolo di cauzione con cui si rende noto che l'ecc.mo signor dott. Emilio del fu Giacomo Marchi, già notaro esercente in Siena, a seguito della rinunzia emessa nel 19 gennaio 1876 all'esercizio notarile, ha sotto il dì 26 maggio anno corrente presentato alla cancelleria del tribunale civile di Siena col ministero del sottoscritto procuratore la domanda di svincolamento della cauzione di lire 1764 esistente in deposito nella Cassa dei depositi e prestiti in Torino fino dal dì 1° febbraio 1863. Ed ha chiesto altresì che sia ordinato alla Direzione di detta Cassa il libero pagamento della somma stessa dopo le giustificazioni richieste dall'art. 38 della legge del 25 luglio 1875.

Siena, li 26 maggio 1876.
2635 A. G. MANENTI.

(1ª *pubblicazione*)

Citazione per proclama

a sensi dell'articolo 146 Codice di procedura civile nel concorso dei creditori apertosi in confronto dei fratelli signori Giovanni e Vittorio Benvenuti coll'editto 30 dicembre 1865, n. 6779, della cessata R. pretura di Cavarzere, e proseguito a termini dell'articolo 65 delle disposizioni transitorie di cui il Reale decreto 25 giugno 1871, n. 284, sezione 2ª, dinanzi al R. tribunale civile e correzionale di Venezia:

Premesso

Che formatosi dal giudice delegato lo stato di graduazione dei creditori in data 6 febbraio 1876, e fattone il deposito presso la cancelleria del tribunale vennero a termini dell'art. 712 Codice di procedura civile mediante avviso del signor cancelliere avvertiti tutti i creditori, già rubricati nella istanza per cessione di beni fatta dai fratelli Benvenuti, che erasi fissata la udienza del giorno 9 marzo 1876 per le pratiche di cui l'articolo 713 Codice procedura civile;

Che nella udienza del giorno 9 marzo p. p., essendosi constatato che non tutti i creditori avevano ricevuto l'avviso di cui sopra, sia perchè taluni dei procuratori, a cui l'avviso era stato notificato, aveva cessato dal mandato, sia perchè alcuni dei creditori avevano cambiato domicilio, sia perchè infine non si conoscevano le rappresentanze di taluno dei creditori defunti, e di alcune Ditte commerciali cessate, dietro iniziativa del rappresentante le creditrici Assicurazioni Generali, ed annuenti tutti gli altri creditori comparsi, venne rinviata la convocazione al giorno che il signor giudice delegato crederà di fissare, e proposta la citazione dei creditori per proclama a termini dell'articolo 146 Codice procedura civile onde evitare ogni irregolarità nelle notifiche;

Che con decreto 11 marzo dell'ill.mo signor giudice delegato al concorso venne dato incarico all'amministratore di provvedere a che fosse dall'autorità competente accordata la proposta citazione per proclama;

Che in seguito alli di lui ricorsi 25 marzo, n. 326 e 17 aprile 1876, n. 405, nella considerazione che tutti i creditori devono essere notificati del giorno fissato pella udienza prescritta dal secondo capoverso dall'art. 711 Codice procedura civile vigente; che è rilevante il numero dei creditori da citarsi, con vario ed oramai incerto domicilio; che d'accordo gli interessati comparsi nell'udienza del 9 marzo 1876 avevano fatte proposte perchè venisse dato corso alle pratiche ammesse dall'art. 146 del Codice di procedura citato; visto però che taluni dei creditori avendo domicilio in Venezia riesce per questi inopportuna la citazione permessa dall'articolo precitato, il tribunale civile e correzionale di Venezia, sentito il Pubblico Ministero, con suo decreto 9 maggio 1876 autorizzò l'Amministratore del concorso a procedere alla citazione per proclama mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed in quella di Venezia a sensi dell'art. 146 Codice di procedura civile, per notificare agli interessati il giorno in cui dovranno presentarsi per le pratiche dovute dall'art. 713 Codice di procedura civile nei riguardi del concorso di cui trattasi; ritenuto però, che per le Ditte domiciliate in Venezia dovesse la notificazione verificarsi nei modi ordinari, e rimesso al giudice delegato il fissare l'udienza pella convocazione succitata;

Che in seguito alla impartita autorizzazione, e sul ricorso 22 maggio p. p., n. 499, dell'amministratore, l'illustrissimo signor giudice delegato per concorso nob. Giovanni dott. Saliroli con decreto 22 maggio stesso fissò il giorno di martedì 25 luglio p. v., ore 10 ant., pella richiesta convocazione dei creditori, disponendo pure che la citazione per proclama di quelli che non dimorano in Venezia venisse fatta mediante inserzione per tre volte consecutive nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed in quella di Venezia.

Ciò premesso, io usciere sottoscritto addetto al tribunale civile e correzionale di Venezia ho citato siccome cito a comparire per le pratiche volute dall'art. 713 Codice procedura civile, nel giorno di martedì 25 luglio p. v., ore 10 ant., innanzi all'illustrissimo signor giudice delegato cav. Saliroli, sedente presso il tribunale civile e correzionale di Venezia, i signori: 1. Faccanoni Alessandro di Padova, anche quale cessionario dei proprii fratelli Giacomo e Luigi, nonchè quale cessionario in parte delle Ditte Salom Salom, Ferragutti Enrico loco Samuele Bianchini e Pisa Zaccaria - 2. Da Re Gaetano di Padova - 3. Baffo Giuseppe di Chioggia - 4. Jacur Moisè Vita di Padova, anche quale cessionario e in parte delle ditte Salom Salom, Ferragutti Enrico loco Samuele Bianchini e Pisa Zaccaria - 5. Arduini Francesco di Mantova - 6. Poggi Francesco di Verona - 7. Poggi-Costa Paolo di Busalla - 8. Poggi Maria vedova Perletti di Crema - 9. Moroni Angela vedova Poggi di Altichiero - 10. Gastaldi Giuseppe di Gaetano in Casalpusterlengo - 11. Gastaldi Antonio id. id - 12. Gastaldi Giorgio id. id. - 13. Gastaldi Luigi id. id. - 14. Gastaldi Francesco id. id. - 15. Gasta di Luigia id. id. - 16. Gastaldi Caterina id. id., rappresentanti queste ultime undici ditte la originaria ditta creditrice Poggi Emanuele - 17. Marattola Carlotta di Este - 18. Modena Zeno di Cavarzere - 19. Ravelli Giovanni di Cavarzere - 20. Lusan Antonio di Padova - 21. Rodella Gio. Battista di Padova - 22. Bubola Amalia Emilia di Montagnana - 23. Minardi Anna di Montagnana - 24. Ferrari Antonio di Montagnana - 25. Benvenuti Francesco di Firenze - 26. Benvenuti avv. Bartolomeo di Milano - 27. Trivellato Paolo di Pontelongo - 28. Crepaldi Sante di Cavarzere - 29. Ditta Curiel e Levi di Padova - 30. Ditta A. Pintau e C. di Padova - 31. Pastore Giovanni di Cava - 32. Largato Luigi detto Gotti di Legnago - 33. Allibrante Enrico di Cavarzere - 34. Sambin Luigi di Cava - 35. Marinello Luigi di Pontelungo - 36. Modena Michele di Rovigo.

La presente copia, conforme all'originale mio atto, venne a richiesta del signor avv. dott. Zaccaria Lanarduzzi di Padova, amministratore del concorso dei creditori Giovanni e Vittorio fratelli Benvenuti, a termini e per gli effetti dell'art. 146 Codice di procedura civile, consegnata all'officio del giornale degli annunzi giudiziari di questa città pella pubblica sua inserzione.

Venezia, 6 giugno 1876.

Dall'Ufficio degli uscieri del R. tribunale civile e correzionale.
2878 CARLO GIDONI.

AVVISO

per aumento di sesto.

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Roma fa noto che nel giorno sei giugno corrente anno 1876 questo tribunale con sua sentenza, ed in seguito di primo esperimento d'incanto deliberò per il prezzo di lire 12,963 e cent. 96 ai creditori istanti signori Cesare e Filippo Nusiner che ne avevano fatta l'offerta a forma di legge, il seguente fondo espropriato a danno di Giuseppe Possenti.

Mola a grano, e sodivi coltivabili annessi, posta in Roma, via della Ferratella, civico n. 17, distinta in mappa del Rione X con i numeri 495, 496, 484 e 496-B, confinanti col Municipio di Roma da tre lati, e colla via della Ferratella dall'altra, della rendita imponibile di lire 1333 34 — Vi gravita il tributo diretto verso lo Stato di lire 12 50 per ogni 100 lire di reddito imponibile.

Si avvisa pertanto, che va a farsi luogo all'aumento di sesto a forma di legge, e che il termine relativo scade col giorno 21 corrente mese, giusta l'articolo 680 Codice procedura civile.

Roma, li 8 giugno 1876.
2871 ERCOLE canc.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N. 676)

per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n° 3036, e 15 agosto 1867, n° 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno 23 giugno 1876, nell'ufficio della Regia pretura in Montefiascone, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti, rimasti invenduti ai precedenti incanti sottoindicati.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete e separatamente per ciascun lotto.

2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da una lira.

3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nella Cassa del ricevitore demaniale; e quando l'importo eccede la somma di lire 2000, della Tesoreria provinciale, in ogni caso presso chi presiede all'asta.

Il deposito potrà essere anche in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito od in titoli di nuova creazione al valor nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatto la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le due offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta si avrà per la sola efficace.

5. Si procederà per l'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo offerente la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per l'incanto.

6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n° 2852.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 9ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che la spesa d'inserzione nella gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta raggiunga o superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane nell'ufficio del Registro in Montefiascone.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti dai canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZE. Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° d'ordine del presente	N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	PRECEDENTE ultimo incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4693	5124	Nel comune di Marta — Provenienza dal Seminario vescovile di Montefiascone — Terreno seminativo ed a prato, in vocabolo Pian dei Palazzi, confinante col fosso del Seminario, coi beni della Mensa vescovile, di Dolci Dionisio, della Prepositura di Marta e con quelli del Canonicato I° della Coadiutoria, in mappa sez. I, n. 390 (sub. 1, 2), 391, con l'estimo di scudi 1501 47. Affittato dall'Ente morale con altri beni a Mocini Bonaventura.	28 31 40	15.2 5 1/2	28987 20	2898 72	1300	11 dicembre 1875, avviso n. 529
2	4695	5123	Nel comune come sopra — Provenienza come sopra — Terreno seminativo, in vocabolo Molino, confinante colla strada di Toscanella, coi beni della Commenda, di Mimmi Augusto e fratelli e con quelli della Mensa vescovile, in mappa sezione I, n. 382 (sub. 1, 2), con l'estimo di scudi 849 58. Affittato come il precedente.	17 80 10	9.5 1/2	16401 93	1640 19	850	
3	4696	5117	Nel comune di Montefiascone — Provenienza come sopra — Terreno seminativo a pascolo ed a bosco, con casa colonica, intersecato dalla strada delle Cappuccine e da altra strada, in vocabolo Cappuccine, confinante coi beni del Capitolo della cattedrale, di Olivieri Adelaide nei Fiorini e con quelli del Convento di San Francesco, in mappa sezione VII, n. 389 al 393 (sub. 1, 2), 395, 631, 703, con l'estimo di scudi 681 95. — Terreno a bosco, in vocabolo Paio delle Carrozze, confinante col fosso, coi beni del Monastero di San Pietro e con quelli del Capitolo della cattedrale, in mappa sezione VII, n. 630, con l'estimo di scudi 12 90. Totale estimo di scudi 694 85. Affittati ai fratelli Mimmi con altri beni.	66 06 60	40 9.0	13420 36	1342 04	700	

2860 Roma, addì 9 giugno 1876.

Per l'Intendente: BARTOLI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Ad istanza dei signori Ferdinando, Carlo e Domenico fratelli Biso fu Giovanni, domiciliati in Sarzana,

Il R. tribunale civile di Sarzana con decreto del 16 scadente maggio 1876 autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a convertire la rendita di lire dieci, inscritta nel Gran Libro il 13 settembre 1862 a favore di Fenucci Rosa, nata Salviati fu Domenico, domiciliata in Sarzana, risultante da certificato num. 44407, e l'altra pure di lire dieci, inscritta il giorno stesso, num. 44403 in favore di Biso Giovanni fu Vincenzo, domiciliato egualmente in Sarzana, in un solo certificato al portatore, da consegnarsi ai suddetti ricorrenti fratelli Ferdinando, Carlo e Domenico fu Giovanni Biso.

Sarzana, 24 maggio 1876.

2618 CIRIACO GUERRIERI caus.

INTENDENZA DELLE FINANZE DI CHIETI

AVVISO D'ASTA in seguito ad offerta di ribasso.

In relazione all'avviso per miglioria pubblicato da questa Intendenza il giorno 3 andante mese per l'appalto dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Casoli, essendo stata presentata in tempo utile un'offerta in diminuzione non inferiore al ventesimo sulle indennità di lire 6 89 per ogni cento lire sul prezzo di vendita dei sali, e di lire 2 60 su quello dei tabacchi, per cui era avvenuta la provvisoria aggiudicazione,

Si rende pubblicamente noto che a termini ridotti per autorizzazione Ministeriale nel giorno 21 di questo stesso mese alle ore 10 antimeridiane si terrà in quest'Intendenza di finanza un ultimo incanto col metodo della estinzione della candela vergine, ed in base all'offerto ribasso che limita a lire 6 45 la indennità suddetta sui sali, ed a lire 2 45 quella sui tabacchi; e con dichiarazione che si farà luogo al deliberamento definitivo qualunque sia per essere il numero dei concorrenti.

Per tutte le altre condizioni restano ferme quelle contenute negli antecedenti relativi avvisi d'asta.

Chieti, li 11 giugno 1876.

2879 *L'Intendente*: DE MARIA.

NOTA.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Casale Monferrato con suo decreto pronunciato in camera di consiglio il dì 11 maggio 1876 dichiarò che la cedola al portatore dell'anno 1849, col numero di d'iscrizione 212735, della rendita di lire 200, e del valore nominale di lire 4000, depositata presso la Cassa dei depositi e prestiti dal cavaliere Carlo Angelino, spetta alli suoi figli ed eredi legittimi Enrico ed Ernestina fratello e sorella Angelino per uguali quote, e deve perciò farsene la restituzione alli medesimi in persona [illegible] siccome minori della loro mad[illegible] Zenobia Camilletti, residente [illegible] in Milano, e domiciliata in Casale.

Tanto si notifica per gli effetti di legge.

Casale, 22 maggio 1876.

2600 GIORDANO proc. capo.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N° 675)

per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036 e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno 23 giugno 1876, nell'ufficio della R. sottopretura in Velletri, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti, rimasti invenduti ai precedenti incanti sottoindicati.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete, e separatamente per ciascun lotto.
2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da 1 lira.
3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nella Cassa del ricevitore demaniale; e quando l'importo eccede la somma di lire 2000, della Tesoreria provinciale, in ogni caso presso chi presiede all'asta.

Il deposito potrà essere anche in titoli del Debito Pubblico, al corso di Borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valor nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatto la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le due offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta si avrà per la sola efficace.
5. Si procederà per l'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo offerente la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per l'incanto.
6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.
7. Entro 10 giorni della seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 9ª, in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che la spesa d'inserzione nella gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta raggiunga o superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimerid. alle ore 4 pomer. nell'ufficio del Registro in Velletri.
9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.
10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti dai canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenze. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404, 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi sì violenti, che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° d'ordine del presente	N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	Descrizione dei Beni — Denominazione e natura	Superficie in misura legale	Superficie in antica misura locale	Prezzo di incanto	Deposito per cauzione delle offerte	Deposito per le spese e tasse	Precedente ultimo incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	1553	1848	Nel comune di Velletri — Provenienza dai Minori di San Francesco in Velletri — Terreno seminativo ed a prato, sito nel Quarto di Mezzo, vocabolo Prato di San Francesco, confinante colla via Appia, col fosso detto Ponte Nisio e coi beni del Monastero di Santa Chiara, in mappa sezione X, num. 263, 264, 265, 266, 267, coll'estimo di scudi 1787 45. Già affittato dall'Ente morale a Rocci Niccola.	52 19 20	521 92	16007 79	1600 78	800	22 gennaio 1876 avv. n. 565

2859 Roma, addì 9 giugno 1876. *Per l'Intendente*: BARTOLI.

Provincia di Roma — Circondario di Frosinone

COMUNE DI FUMONE

Scadenza di fatali.

Si deduce a pubblica notizia che nell'incanto tenuto oggi per l'appalto dei lavori di costruzione del Cimitero comunale si è ottenuto il ribasso di lire 1009 10; e che quindi il termine utile pel miglioramento del ventesimo scadrà col mezzogiorno del dì 23 corrente mese.

Fumone, 8 giugno 1876.

2854 *Il Segretario Comunale*: V. LUCIA.

BANCA DI SAN REMO

Essendo riuscita nulla per mancanza di numero l'assemblea generale fissata pel giorno 11 corrente, i signori azionisti della Banca di San Remo sono invitati a senso dell'articolo 36 dallo statuto sociale ad intervenire alla riunione che avrà luogo il giorno 30 giugno corrente a ore 3 pomeridiane nel locale della Banca.

San Remo, 11 giugno 1876.

2876 **L'Amministrazione.**

(3ª *pubblicazione*)

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

(Direzione Generale)

AVVISO.

L'assemblea generale degli azionisti che, secondo l'art. 3 del Regio decreto 20 gennaio 1867, n. 3532, deve riunirsi nel mese di giugno presso la Sede di Palermo, avrà luogo il 28 del detto prossimo mese, ad un'ora pomeridiana, nei locali della Sede stessa, palazzo delle Regie Finanze, sito in via Vittorio Emanuele, e procederà, a termini dell'art. 51 degli statuti di questo Stabilimento, alla rinnovazione parziale del Consiglio di Reggenza della precitata Sede.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea tutti gli azionisti possessori da sei mesi almeno di un numero d'azioni non inferiore a quindici.

Roma, 27 maggio 1876. 2613

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

del Distretto Militare di Palermo N. 33

Avviso d'Asta

per nuovo incanto in seguito all'offerta del ventesimo.

Si fa di pubblica ragione a termine dell'art. 99 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, che venne presentata in tempo utile l'offerta di ribasso del ventesimo sui prezzi ai quali nell'incanto del 24 maggio 1876 risultarono deliberati i 5 lotti, descritti negli avvisi d'asta del 29 aprile e 24 maggio, per provvista di num. 2500 paia scarpe a lire 7 50, per l'importo di lire 18,750, per cui, dedotti i ribassi d'incanti di lire 8 65 per cento e del ventesimo offerto, residuasi il suo importare a lire 17,128 12.

Si procederà perciò presso l'ufficio del Consiglio suddetto in Palermo nel quartiere S. Giacomo, piazza Vittoria, al nuovo incanto di tale provvista col mezzo di partiti suggellati alle ore una del giorno 26 giugno sulla base del sovraindicato prezzo e ribassi per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore del migliore offerente, quand'anche siavi una sola offerta che migliori il prezzo sul quale si apre l'incanto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Consiglio di amministrazione predetto nel locale suindicato, e presso i Distretti militari ove è pubblicato il presente avviso e presso le Direzioni dei Commissariati militari.

Gli aspiranti all'asta per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso il detto Consiglio, ovvero nelle Casse dello Stato incaricate di ricevere ed amministrare i depositi o delle Tesorerie dello Stato o dei Distretti suddetti un deposito di lire 2000 od in contanti od in rendita del Debito Pubblico al portatore al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito viene fatto.

Sarà anche facoltativo agli aspiranti all'asta di presentare i loro partiti suggellati ai Distretti militari suddetti.

Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno al Consiglio ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Dato in Palermo, addì 9 giugno 1876.

2869 *Il Direttore dei Conti*: G. PASSERI.

Avviso per aumento di sesto.

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Roma fa noto che nell'udienza del dì sei giugno corrente anno ebbe luogo innanzi la 2ª sezione di questo tribunale la vendita al pubblico incanto dei seguenti fondi espropriati sull'istanza di Giuseppe Guerrini in danno del Duca D. Romualdo Braschi, ed a primo ribasso, cioè:

1° Terreno olivato, vocabolo Fossi, di tavole 14 43, segnato nella mappa sezione 3, n. 528, confinante col Principe Colonna, Luigi Genga ed eredi Gaslandi, valutato scudi 589 40, pari a lire 3168 05;

2° Terreno olivato, in vocabolo Corsano in Vossi, segnato in mappa sezione 3, col n. 223, di tavole 18 40, confinante con Fraschetti Giuseppe, Principe Massimi e Petrucci. In questo fondo vi passa la strada di Marcellina, ed è gravato dell'annuo canone di scudi 1 20, detratto dalla stima, valutato scudi 130 25, pari a lire 710 84;

3° Terreno olivato, con n. 395 piante, in vocabolo Piantinaro Pisone, di tavole 34 63, segnato in mappa sezione 8, col n. 244, gravato di due canoni, detratti dalla stima, confinanti la vecchia strada Romana ed i beni Bulgarini Missorri ed il Principe Colonna, stimato scudi 1421 77 1[2, pari a lire 7642 03;

4° Terreno olivato, in vocabolo Cassarelli o Vassola, di tavole 3 99, segnato in mappa sezione 9, col n. 173, confinante coi beni dell'ecc.mo Hoenloe, Monastero di S. Getulio e la Madonna dell'Olivo, stimato scudi 264 22, pari a lire 1420 18;

5° Oliveto, in vocabolo Calce Zaccone, di tavole 2 70, segnato in mappa sezione 9, numeri 59-1, 59-2, confinante coi beni del Principe Massimi, Luigi Damiani e Lucia Ronci, stimato scudi 153 75, pari a lire 826 40.

Che con sentenza di pari data i primi tre fondi sono stati aggiudicati in favore di Vincenzo Pacifici fu Giovanni, da Tivoli, e cioè il primo lotto per il prezzo offerto di lire 2567; il secondo lotto per lire 580; ed il terzo per lire 6193; e gli altri due ultimi fondi sono stati deliberati a favore del signor Giovanni Rosa di Filippo, pure da Tivoli, e cioè l'uno, il quarto lotto, per il prezzo da lui offerto di lire 1152 36; l'altro, il quinto lotto, per il prezzo parimenti offerto di lire 670.

Si avvisa pertanto che va a farsi luogo all'aumento di sesta a forma di legge ed in base all'articolo 680 procedura civile, e che il termine relativo scade col giorno 21 del corrente mese.

Roma, li 8 giugno 1876.

2870 Il canc. Ercole.

AVVISO.

Fitto di fondi rustici.

Il proprietario delle riserve denominate Forno, Giariccia e Rovana, site nel territorio di Sezze, Quarto Palazzo, invita coloro, che volessero adire un tale fitto, consegnare le loro offerte, in carta da bollo di lire 1, chiuse e suggellate nell'ufficio del sottoscritto notaio, posto in Roma via di Santa Chiara n. 33, piano secondo, entro il termine di giorni venti dalla data del presente; scorso il qual termine saranno aperte onde essere prese in considerazione. In detto ufficio è ostensibile il relativo capitolato.

Roma, 12 giugno 1876.

2865 Alessandro Poggioli notaro.

R. TRIBUNALE CIV. DI VITERBO.

Sunto di 2° Bando per gli effetti dell'art. 668 *Codice procedura civile.*

Ad istanza di Bennati Luigi di Viterbo, col 20 luglio 1876, a danno di Boccolini Mariano di Canepina, si procederà all'incanto di 4 terreni posti nel territorio di Canepina, a seguito della sentenza del suddetto tribunale 2 luglio 1874, colle condizioni poste nel Bando del giugno 1876, redatto dal cancelliere Ravignani, e coll'osservanza dell'art. 675 citata procedura.

Viterbo, 10 giugno 1876.

2866 Giuseppe avv. Contucci.

INTENDENZA DI FINANZA DI POTENZA

AVVISO DI CONCORSO.

In esecuzione dell'articolo 37 del regolamento pel servizio di deposito e di vendita dei sali e dei tabacchi lavorati, approvato con R. decreto 22 novembre 1871, n. 549, devesi procedere nella via della pubblica concorrenza al conferimento dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Avigliano, nel circondario di Potenza, nella provincia di Basilicata.

A tale effetto nel giorno 30 del mese di giugno anno 1876, alle ore 12 meridiane, sarà tenuto negli uffici dell'Intendenza provinciale delle Finanze in Potenza l'appalto ad offerte segrete.

Lo spaccio suddetto deve levare i sali dal magazzino di deposito di Barletta, ed i tabacchi dal magazzino di deposito di Auletta.

All'esercizio dello spaccio va congiunto il diritto della minuta vendita dei generi di privativa da attivarsi nello stesso locale sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni per le rivendite dei sali e tabacchi.

Al medesimo sono assegnate n° 29 rivendite.

La quantità presuntiva delle vendite annuali presso lo spaccio da appaltarsi viene calcolata:

a) Pel sale	Comune	Quint. 2630	equivalenti a	L. 145,000 00
	Macinato e Volterra	"	id.	" "
	Raffinato	"	id.	" "
	Pastorizio	"	id.	" "
	In complesso	Quint. 2630	id.	L. 145,000 00
b) Pei tabacchi	Nazionali	Quint. 96 00	pel compl. imp. di	L. 56,000 00
	Esteri	Id. "	id.	" "
	In complesso	Quint. 96 00	id.	L. 56,000 00

A correspettivo della gestione dello spaccio e per tutte le spese relative vengono accordate provvigioni a titolo d'indennità in un importo percentuale sul prezzo di tariffa, distintamente pei sali e pei tabacchi. Queste provvigioni, calcolate in ragione di lire 12 493 per ogni cento lire sul prezzo di tariffa dei sali e di lire 2 662 per ogni cento lire sul prezzo di tariffa dei tabacchi, offrirebbero un annuo reddito lordo approssimativamente di lire 20,606, e perciò la rendita depurata dalle spese sarebbe di lire 1000, la quale coll'aggiunta del reddito della vendita calcolato in lire 500, ammonterebbe in totale a lire 1500.

La dettagliata dimostrazione degli elementi dai quali risulta il dato suesposto relativamente alle spese di gestione trovasi ostensibile presso la Direzione Generale delle Gabelle e presso l'Intendenza delle Finanze in Potenza

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato ostensibile presso gli uffizi premenzionati.

Avvertesi che a fronte della vigente legge postale non è concessa la franchigia postale a chi assume in appalto lo esercizio dello spaccio all'ingrosso.

La dotazione o scorta di cui dovrà essere costantemente provveduto lo spaccio è determinata:

In sali	pel valore di	L. 15,000
In tabacchi	id.	" 6,000
e quindi in totale in		L. 21,000

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero di aspirare al conferimento del detto esercizio dovranno presentare nel giorno e nell'ora suindicati in piego suggellato la loro offerta in iscritto all'Intendenza delle Finanze in Potenza.

Le offerte per essere valide dovranno:

1° Essere stese sopra carta da bollo da una lira;

2° Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo di indennità per la gestione e per le spese relative tanto pei sali quanto pei tabacchi;

3° Essere garantite mediante deposito di lire 2100 corrispondente al decimo dell'importo della cauzione contemplata dagli articoli 3° e 4° del capitolato summenzionato. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o Buoni del Tesoro, ovvero in rendita 5 per 100 inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, calcolata al prezzo di Borsa nella capitale del Regno;

4° Essere corredato di un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà richiesto la provvigione minore, semprechè sia inferiore o almeno eguale a quella portata dalla scheda ministeriale.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione stabilita dall'articolo 4 del capitolato d'onere.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi di concorso, quelle per la inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Potenza, addì 31 maggio 1876.

2671 *L'Intendente:* MAZARI.

(2ª *pubblicazione*)

IL TRIBUNALE CIV. DI SOLMONA

Letta la istanza avanzata dal procuratore signor Tedeschi nello interesse di Venanzio ed altri Ruscitti;

Udita la relazione fatta dal signor presidente;

Lette le precedenti requisitorie del Pubblico Ministero ed i documenti esibiti;

Poichè da atto di notorietà del 2 volgente (1) risulta che Antonio Ruscitti morì intestato nel 1860, lasciando la madre Angiola di Giannantonio ed i germani Pietro, Venanzio, Berardino, Vincenzo, Francesco e Pasqua Ruscitti;

Poichè dallo stesso atto di notorietà è pure provato che posteriormente, circa cinque anni fa, morì del pari intestato l'anzidetto Pietro Ruscitti, lasciando superstiti i figli a nome Felice, Domenico, Cesidio, Donato e Settimio, il primo maggiore di età, e gli altri minori, sottoposti perciò alla tutela della loro madre Francesca di Berardino;

Poichè la madre ed i germani di Antonio Ruscitti sono per legge chiamati a succedergli per dritto proprio ed in parti uguali, ed ai figli tutti di Pietro Ruscitti per dritto di rappresentazione tocca la quota del loro padre;

Poichè i menzionati eredi chieggono il tramutamento in rendita al portatore e la ripartizione fra di loro di un certificato di annua rendita di lire 15 sul Debito Pubblico intestata al fu Antonio Ruscitti, n. 68864, e di un assegno provvisorio di lire due, n. 23590, titoli che il detto Antonio Ruscitti quale ex-gendarme dell'abolito governo borbonico si ebbe a titolo d'ingaggio,

Per tali motivi,

Il tribunale dichiara che i due cennati titoli del fu Antonio Ruscitti, cioè il certificato di annua rendita di lire 15, n. 68864, e l'assegno provvisorio di lire 2, n. 23590, si appartengono in parti uguali ad Angiola di Giannantonio, ed ai germani Pasqua, Venanzio, Berardino, Vincenzo, Francesco e Pietro Ruscitti, di Raiano; che la quota di quest'ultimo si appartenga ai di lui figli Felice, Domenico, Cesidio, Donato e Settimio, il primo maggiore di età e gli altri minori sottoposti alla tutela della loro madre Francesca di Berardino.

Quindi autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare i due menzionati titoli in cartelle al portatore, una da contenere le spettanze di Angiola di Giannantonio e dei germani Pasqua, Venanzio, Berardino, Vincenzo e Francesco Ruscitti, e l'altra quelle dei figli del fu Pietro Ruscitti.

Deliberato in Solmona nella camera di consiglio del tribunale dai signori Erasmo Manfredi giudice con le veci di presidente, Pietro Santomauro giudice, ed Alfonso Ricco pretore di questo mandamento, supplente, il dì quindici settembre 1875.

(1) Registrato nella pretura di Pratola Peligna con marca di centesimi sessanta. 2668

ESTRATTO

di domanda di svincolamento di cauzione notarile in ordine all'articolo 38 *della legge del* 25 *luglio* 1875.

(2ª *pubblicazione*)

Il signor Giuseppe del fu Pietro Gemelli, benestante, domiciliato a Rio Marina, erede universale dell'avv. Giovanni Battista Gemelli notaro nell'Isola dell'Elba, ha presentato alla cancelleria del tribunale di Portoferrajo la domanda di svincolamento della cauzione data dal detto avv. Giovanni Battista Gemelli per l'esercizio della professione di notaro.

Portoferrajo, li 18 maggio 1876.

2693 Il proc. avv. Rodolfo Manganaro.

RETTIFICAZIONE.

Nell'avviso num. 2828 inserto in questa Gazzetta, num. 136, alla linea 15, dove fu stampato *lire centottantrè*, deve leggersi: *lire centottantatrè*.

CAMERANO NATALE, *Gerente*.

ROMA — Tip. Eredi Botta.